

ALLEGATO N. 1

ESPOSIZIONE CRONOLOGICA

DEL LAVORO COMPIUTO DALLA COMMISSIONE
NEL CORSO DELLA VI LEGISLATURA

(Trasmessa alle Presidenze delle Camere il 12 gennaio 1977)

PAGINA BIANCA

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE

Le attribuzioni della Commissione, derivanti dalla legge e dal regolamento della Commissione stessa, adottato il 13 novembre 1975, suddivise in gruppi caratterizzati da una relativa omogeneità, sono le seguenti:

a) *Elezione dei componenti degli organi della società concessionaria.*

La Commissione:

1) elegge, a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, dieci membri del Consiglio di amministrazione della Concessionaria, di cui quattro scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali (articolo 8, legge 14 aprile 1975, n. 103);

2) designa due componenti effettivi ed uno supplente del collegio sindacale della Concessionaria (articolo 23);

3) dichiara, previ necessari accertamenti, che ricorrono le condizioni per la decadenza del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale, secondo la previsione dell'articolo 12, primo comma (totale delle spese che superi di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste);

4) nomina, nel caso predetto, un collegio commissariale di 5 membri, di cui due designati dall'azionista (articolo 12, terzo comma).

b) *Funzioni normative.*

La legge di riforma attribuisce alla Commissione il potere di determinare i modi e i termini della propria attività, di elaborare cioè un proprio regolamento emanato di concerto dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sentiti i rispettivi Uffici di Presidenza (articolo 1, legge 14 aprile 1975, n. 103).

La Commissione inoltre, con separati regolamenti, approvati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce, su proposta dell'apposita Sottocommissione, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e per le decisioni dei ricorsi contro le deliberazioni della competente Sottocommissione (articolo 4, secondo alinea) e disciplina direttamente le rubriche di « Tribuna politica », « Tribuna elettorale », « Tribuna sindacale » e « Tribuna stampa ».

c) *Funzioni di indirizzo.*

La Commissione:

1) formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di indipendenza, di obiettività ed apertura delle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione (articolo 1, secondo comma e articolo 4, primo comma, prima alinea);

2) formula gli indirizzi generali per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili (articolo 4, primo comma, prima alinea);

3) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con le finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo (articolo 4, sesta alinea);

4) indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione (articolo 4, quarto alinea).

d) *Funzioni di controllo.*

La Commissione:

1) approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale (articolo 4, quinto alinea);

2) controlla il rispetto degli indirizzi generali formulati per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1 ed adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza (articolo 4, primo alinea);

3) vigila sull'attuazione dei piani di massima della programmazione annuale e pluriennale (articolo 4, quinto alinea);

4) accerta la rispondenza dei programmi trasmessi agli indirizzi generali da essa stessa formulati, sulla base delle relazioni trasmesse dal Consiglio di amministrazione (articolo 4, quinto alinea).

e) *Funzioni consultive.*

La Commissione:

1) esprime il proprio parere in ordine ai piani annuali dei programmi televisivi e radiotelevisivi destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri

Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo (articolo 19, lettera b);

2) esprime il proprio parere al Governo per la convenzione che regola la concessione del servizio ad una società a partecipazione statale (articolo 3);

3) esprime il proprio parere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il regolamento di cui agli articoli 26 e 39.

f) *Funzioni amministrative.*

Sotto questa denominazione possono raggrupparsi vari importanti compiti tra cui i principali:

1) la determinazione del limite massimo degli introiti radiotelevisivi della Concessionaria (articolo 21, secondo comma);

2) l'esame delle domande di accesso ai mezzi radiotelevisivi da parte di gruppi e associazioni privati ai fini della predisposizione delle relative trasmissioni.

g) *Attività conoscitive.*

Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il Presidente, gli amministratori, il Direttore generale e i dirigenti della Società concessionaria e, nel rispetto dei principi regolatori delle indagini conoscitive della Camera e del Senato, quanti altri ritenga utile; può altresì, chiedere alla Concessionaria l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti, dati e informazioni.

Di particolare rilievo il compito di procedere all'analisi del contenuto dei messaggi radiotelevisivi ed all'accertamento dei dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi.

ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

1) *Elezioni dei componenti degli organi della Società concessionaria.*

La procedura per la nomina dei dieci membri del Consiglio di amministrazione (su complessivi sedici) e di due componenti effettivi (su cinque) e uno supplente (su due) del Collegio sindacale è stata espletata nella seduta del 14 maggio 1975, in base a una regolamentazione provvisoria, ed è stata parzialmente rinnovata il successivo 22 maggio per la sostituzione di un membro del Collegio sindacale, che aveva declinato l'incarico, nonché il 28 ottobre 1975 per la sostituzione di un membro dimissionario. In quest'ultima occasione, quanto alla procedura di comunicazione delle dimissioni di un membro di estrazione parlamentare, la Commissione (1) ha stabilito il principio che il mutamento del Consiglio di amministrazione abbia una eco in Commissione. Pertanto l'articolo 5 dello Statuto della Concessionaria, il quale stabilisce che la Commissione provvede agli adempimenti di sua competenza dietro invito del Consiglio di amministrazione della Società, va interpretato nel senso che tali adempimenti comprendano anche, e preliminarmente, la presa d'atto delle dimissioni.

2) *Funzioni normative.*

Un Gruppo di lavoro, costituito dalla Commissione in una delle due sue pri-

(1) La Commissione era così costituita: deputati: Sedati, Presidente, Righetti e Galluzzi, vice-presidenti; Achilli, Antoniozzi (sostituito il 20 aprile 1976 dall'onorevole Picchioni), Baldassari, Belci, Bogi, Bubbico, Delfino, Fracanzani, Galloni, Mariotti, Petrucci, Quilleri, Roberti, Stefanelli, Tesini, Tortorella Aldo e Trombadori.

Senatori: Cipellini e Benaglia, segretari; Attagui, Bloise, Branca, Brugger, Bruni, Canetti, Carollo, Cavalli, Coppola, De Vito, Gatto Eugenio, Gonella, Santalco, Tedeschi Franco, Tedeschi Mario, Valenza, Valori e Zanti Tondi Carmen.

me riunioni, ha proceduto alla redazione di un progetto di regolamento (relatore il senatore Carollo). Nel frattempo la Commissione ha adottato una regolamentazione provvisoria per l'adempimento dei più immediati compiti (quali la elezione dei componenti degli organi collegiali della Società RAI) rinviando al regolamento della Camera per tutte le altre questioni procedurali. Il Gruppo di lavoro ha operato alacremente presentando una bozza di regolamento nel mese di luglio (si deve tener conto della sospensione dell'attività del Parlamento per circa trenta giorni in occasione delle elezioni regionali del giugno 1975) alla Commissione plenaria che lo ha discusso ed approvato alla fine dello stesso mese ed avviato ai Presidenti delle Camere per l'emanazione. Il regolamento è stato pubblicato, attesa l'efficacia e rilevanza esterna di talune sue disposizioni, sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1975 n. 303, dopo la deliberazione delle osservazioni formulate dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, ed è entrato in vigore nel medesimo giorno. Il testo costituisce l'allegato n. 1.

La Commissione ha inoltre proceduto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, all'approvazione, nella seduta del 30 aprile 1976, del regolamento per l'accesso radiotelevisivo (2). Il testo costituisce l'allegato n. 2.

In merito al problema della regolamentazione delle « Tribune » la Commissione ha approvato, nella seduta del 22 maggio 1975, il testo che qui si riproduce:

« La Commissione, rilevata l'esigenza di procedere immediatamente alla disciplina di Tribuna elettorale per la prossima consultazione regionale, constatata l'impossibilità di provvedere tempestiva-

(2) La Sottocommissione permanente per l'accesso nominata il 21 gennaio 1976, era così composta: deputati: Bogi, Presidente; Bubbico, Delfino, Mariotti, Quilleri, Trombadori.

Senatori: Branca, Brugger, Bruni, Coppola, De Vito, Tedeschi Franco.

mente alla pur necessaria rielaborazione delle norme in vigore, ha deliberato di applicare ancora una volta il Regolamento generale di Tribuna politica a suo tempo accettato da tutti i partiti, con taluni adattamenti e specificazioni resi opportuni dalle circostanze attuali.

Resta pertanto stabilito:

1) In base agli articoli 4 e 6 del Regolamento generale di Tribuna politica, partecipano alle trasmissioni televisive e radiofoniche in rete nazionale quei partiti che hanno costituito, almeno in un ramo del Parlamento, gruppo parlamentare; alle trasmissioni televisive e radiofoniche in rete regionale, oltre ai partiti suddetti, partecipano quelli che hanno almeno un rappresentante in Parlamento, o sono rappresentati nei Consigli regionali, sempre che abbiano presentato liste nelle Regioni interessate.

2) Per la prossima campagna elettorale, ai suddetti partiti si aggiungono le formazioni politiche che hanno presentato liste in almeno i due terzi delle Regioni interessate.

3) La RAI è tenuta a trasmettere in rete televisiva nazionale a partite da giovedì 22 maggio:

a) 1 intervista al Ministro dell'interno sui dati elettorali (22 maggio);

b) 1 dibattito generale sul momento politico (23 maggio);

c) 1 manifestazione di propaganda per ogni partito rappresentato in Parlamento e nelle Assemblee regionali (dal 27 al 30 maggio);

d) 1 conferenza-stampa del Presidente o Segretario politico di ogni partito rappresentato in Parlamento o nelle Assemblee regionali (dal 3 all'11 giugno);

e) 1 conferenza-stampa del Presidente del Consiglio (12 giugno);

f) 1 « Appello agli elettori » di ogni partito rappresentato in Parlamento e nelle Assemblee regionali (13 giugno);

g) 1 dibattito generale sui risultati elettorali (19 giugno).

Gli stessi programmi saranno trasmessi dalla radio in rete nazionale anche con lievi variazioni di schema, e con diversi partecipanti.

4) L'ordine di successione dei partiti nelle trasmissioni è il seguente: PRI, PDUP, PLI, PSDI, MSI-DN, PSI, PCI, DC.

5) Nelle manifestazioni di propaganda a cura dei singoli partiti, i tempi assegnati ad essi sono così graduati: DC e PCI 30 minuti; PSI, MSI-DN, PSDI, PLI, PRI e PDUP 20 minuti. Per queste trasmissioni vale il Regolamento di Tribuna elettorale 1970, con la soppressione all'articolo 6 del riferimento alla polemica fra i partiti; con la soppressione dell'articolo 2; nonché con l'intesa che il divieto di usare colonne sonore di cui al predetto articolo 6 non comprende gli inni di partito, e che le trasmissioni possono essere precedute da una sigla della durata massima di 45 secondi e da titoli di testa. La registrazione delle trasmissioni può essere effettuata con i mezzi tecnici della RAI negli studi della medesima.

6) il tempo assegnato ad ogni partito per l'appello agli elettori, in rete nazionale, è confermato in 7 minuti per ciascuno.

7) La RAI è tenuta altresì a trasmettere, in rete regionale televisiva, oltre ad una conversazione di 10 minuti del Ministro per le Regioni, un appello di ogni partito agli elettori, della durata di 6 minuti per i partiti che non hanno Presidenti di giunte regionali e di 10 minuti per i partiti che li hanno; nonché, in rete regionale radiofonica, due conversazioni di 6 minuti ».

La Commissione ha definito inoltre lo schema di rotazione dei giornali di partito e dei quotidiani di opinione nelle conferenze-stampa televisive.

Successivamente, la Commissione ha affrontato il problema dell'assetto definitivo delle Tribune. In attesa del riordinamento dei servizi informativi della RAI e della regolamentazione dell'accesso ai mezzi radiotelevisivi, la Commissione ha autorizzato la ripresa in autunno di tali trasmissioni approvando, nella seduta del 9 ottobre 1975, la seguente risoluzione:

« La Commissione,

preso atto che l'Ufficio di Presidenza ha già avviato l'esame dei problemi che si pongono ai fini di una ristrutturazione delle trasmissioni di Tribuna politica e Tribuna sindacale, al fine di realizzare in esse gli orientamenti cui è informata la legge di riforma dei servizi radiotelevisivi;

in attesa di procedere a tale ristrutturazione in tempo utile per il ciclo delle trasmissioni del 1976;

ritenuta la necessità, per intanto, di concludere il ciclo di trasmissioni per il 1975;

delibera che le trasmissioni di Tribuna politica e Tribuna sindacale proseguano sino alla fine dell'anno in corso secondo i regolamenti vigenti e con la conferma, per quanto riguarda i partecipanti a Tribuna politica, delle decisioni adottate per le trasmissioni di Tribuna elettorale 1975 ».

L'Ufficio di Presidenza, nella seduta del 18 dicembre 1975, ha prorogato la disciplina delle « Tribune » approvata il 9 ottobre; per il primo quadrimestre del 1976.

Il testo della delibera è il seguente:

« Poiché, nonostante gli sforzi compiuti, l'Ufficio di Presidenza non ha potuto procedere alla rinnovazione della

disciplina di tali trasmissioni, ritiene inevitabile che esse debbano continuare, nel quadrimestre in questione, secondo le modalità approvate dalla Commissione il 9 ottobre 1975. Ritiene altresì che, trattandosi di pura e semplice proroga di disposizioni in vigore, valide fino a quando non sarà emanata la nuova disciplina, non sia necessario investire la Commissione plenaria del problema.

Senza discussione, rimane pertanto stabilito che le trasmissioni di Tribuna politica e Tribuna sindacale per il primo quadrimestre del 1976 vengano disciplinate in base a quanto deliberato dalla Commissione il 9 ottobre 1976, e secondo il calendario e gli schemi di rotazione allegati al presente verbale ».

La Commissione ha approvato, nella seduta del 7 maggio il regolamento delle trasmissioni di « Tribuna elettorale 1976 » in rete nazionale televisiva e radiofonica.

Il testo costituisce l'allegato n. 3.

3) Funzioni di indirizzo.

Nella seduta del 23 ottobre 1975 la Commissione ha approvato un documento in tema di principi e limiti ai messaggi pubblicitari:

« La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e la responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo,

ritenuta l'opportunità, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, di affidare, per le ulteriori direttive della Commissione, ad istituti specializzati che verranno in seguito determinati il compito di provvedere all'analisi del messaggio e dell'ascolto pubblicitario, indispensabile per una corretta disciplina del settore,

formula i seguenti indirizzi:

1) al fine di pervenire alla elaborazione di un regolamento generale della pubblicità radiotelevisiva, la Società concessionaria formulerà proposte relative alla disciplina del contenuto, della forma e dello spazio dei messaggi pubblicitari e ai criteri di scelta dei medesimi;

2) la Società concessionaria dovrà altresì avanzare proposte in ordine agli interventi di pubblicità radiotelevisiva correttiva per l'orientamento attivo dei consumatori e l'eliminazione delle distorsioni determinate dalla pubblicità, nonché in ordine all'introduzione del divieto della pubblicità comparativa non basata su interessi pubblici. I giudizi connessi a tale pubblicità dovranno essere in ogni caso motivati e controllati;

3) la Commissione provvederà tempestivamente ad indicare le percentuali di progressiva riduzione della pubblicità per le bevande superalcoliche, riservandosi di dare al riguardo le opportune direttive, ed a riesaminare, per una riduzione o eventuale abolizione, la pubblicità per i prodotti farmaceutici;

4) dalla pubblicità per la stampa dovrà essere escluso il riferimento di contenuto degli articoli;

5) la Società concessionaria agevolerà i necessari contatti periodici della Commissione con le società cui, ai termini della convenzione, possono essere affidate la gestione della pubblicità radiotelevisiva e le attività tecniche collaterali. Contatti periodici saranno tenuti con gli altri soggetti interessati del settore;

6) la Società concessionaria, in ordine alla necessità di provvedere ad una ristrutturazione dei programmi pubblicitari televisivi e radiofonici, conseguente all'attuazione della riforma e ad un generale riequilibrio fra reti e canali, presenterà una proposta di piano globale di programmazione per periodi deter-

minati, in cui saranno elencati, anche per eliminare l'attuale situazione di congestionamento, le fasce orarie pubblicitarie con le relative rubriche, i criteri in base ai quali si provvederà a ripartire tra i vari inserzionisti tali fasce e le tariffe suggerite anche sulla base di comparazione con i mercati esteri. Nella proposta dovranno essere altresì indicati i criteri da adottare in ordine ad una eventuale introduzione di trasmissioni pubblicitarie televisive regionali;

7) non costituiscono messaggi pubblicitari quelle indicazioni e rappresentazioni di imprese e di ditte che sono connaturate all'oggetto di trasmissioni non pubblicitarie ».

Previa costituzione di un altro Gruppo di lavoro (coordinatore l'onorevole Achilli), che dal 29 luglio 1975 ha tenuto dieci sedute, la Commissione ha affrontato l'esame dell'attuale programmazione radiotelevisiva e, per connessione logica, della stessa struttura interna dell'azienda RAI, con un lavoro istruttorio, consistito principalmente nell'acquisizione di una vasta documentazione e in frequenti audizioni del Ministro delle poste e telecomunicazioni e dei responsabili della Società concessionaria. La Commissione ha approvato a questo proposito due distinti documenti. Nel primo, discusso nella seduta del 31 luglio 1975, preso atto delle difficoltà di intervenire su una programmazione (quella del 1975) già ampiamente predisposta e nel contempo dell'esigenza di attendere l'avvio della ristrutturazione dei servizi ed uffici, si afferma che:

« La Commissione,

ritenuto che la legge di riforma della RAI-TV, al fine di assicurare programmi pienamente rispettosi del pluralismo culturale, sociale e politico del Paese e delle varie articolazioni attraverso le quali esso si esprime, indica — in evidente connessione tra loro — i prin-

cipi da rispettare, i criteri da adottare e gli strumenti da attuare;

rilevato che, in particolare, i principi sono quelli dell'indipendenza, della obiettività e della completezza della informazione; che la professionalità e l'adesione allo spirito della riforma sono i criteri intesi a garantire il rispetto dei suddetti principi: che gli strumenti di attuazione che ne derivano vanno individuati nella pluralità di reti radiofoniche e televisive, che corrispondano correttamente ai principi ed ai criteri citati, e nella unità del monopolio;

impegna la RAI-TV ad effettuare, sulla base dei sopra indicati indirizzi generali e di quelli successivi che la Commissione si riserva di emanare alla ripresa dei propri lavori, l'avvio della ristrutturazione dell'Azienda.

La Commissione,

ritenuto, inoltre, che l'avanzato stadio della programmazione radiotelevisiva non consente — ad eccezione di quel che concerne i programmi di informazione e di attualità — che gli indirizzi generali di competenza della Commissione possano rendersi effettivamente operanti prima dell'inizio del nuovo anno;

tenuto conto che la determinazione di tali indirizzi postula la preventiva acquisizione di informazioni che allo stato sono soltanto in parte disponibili;

nel riservarsi di intervenire affinché i programmi siano ispirati ai principi e alle finalità della legge di riforma;

impegna la RAI-TV, per quanto riguarda i programmi di informazione e di attualità, ad assicurare fin d'ora agli operatori del settore le condizioni idonee perché essi diano adeguata notizia di tutti i principali problemi che si pongono nell'attuale contesto della società nazionale ed internazionale, e facciano conoscere nella misura più ampia possi-

bile le diverse opinioni che su tali problemi si manifestano ».

Nel secondo, approvato il 9 ottobre 1975, la Commissione ha emanato la seguente direttiva:

« In conformità all'impegno assunto con la risoluzione del 31 luglio 1975, la Commissione formula con la presente risoluzione gli indirizzi generali per la attuazione dei principi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, che il Consiglio di amministrazione, nell'esercizio della sua autonoma determinazione è tenuto ad osservare per le sue decisioni in materia di ristrutturazione dell'azienda e di contestuale nomina dei dirigenti prescelti a guidare le nuove strutture.

1) Nel confermare gli orientamenti indicati nella precedente risoluzione, la Commissione ribadisce che il principio del pluralismo, consistente, nei servizi radiotelevisivi, nell'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, debba costituire il punto di riferimento fondamentale della nuova programmazione radiotelevisiva.

A tale punto di riferimento debbono ispirarsi nel loro concreto operare i nuovi istituti dell'accesso, del diritto di rettifica, della proposta, che rappresentano altrettante possibilità, offerte ai Gruppi sociali ed ai singoli direttamente interessati, di intervenire al fine sia di correggere eventuali distorsioni operate dai programmi radiotelevisivi rispetto ai fatti accertati, sia di inserirsi, in tal modo, direttamente nel processo ideativo come in quello della produzione e trasmissione.

Al pluralismo devono inoltre, e soprattutto, attenersi la nuova programmazione radiotelevisiva nel suo complesso e le singole strutture operative cui è affidata la sua realizzazione, improntate in particolare ai criteri della indipendenza, dell'obiettività, dell'imparzialità, della completezza e della molteplicità delle fonti di informazione, che devono essere

tutte tenute presenti nel rispetto delle varie componenti politiche, culturali e sociali della comunità nazionale.

Le strutture previste dalla legge (reti, testate, dipartimenti) dovranno perciò essere strumenti per cogliere e rappresentare (sia complessivamente, sia anche singolarmente) la diversità e la ricchezza dei valori culturali presenti nella società in un confronto tra capacità tecniche e culturali, escludendo contrapposizioni di carattere ideologico e meccaniche suddivisioni di ruoli in relazione alle funzioni informativa, culturale, educativa e ricreativa del mezzo radiotelevisivo.

La Commissione individua, per ciò che concerne i programmi, due punti di riferimento fondamentali.

Un primo punto concerne il fatto che la nuova programmazione radiotelevisiva deve essere caratterizzata dal pluralismo non solo con riferimento alla molteplicità dei contenuti che essa può e deve esprimere, ma anche e soprattutto dal punto di vista degli obiettivi, cioè con riferimento al fatto che i programmi devono non solo esprimere, ma promuovere il pluralismo, il rispetto delle idee, il confronto, il dibattito libero e aperto.

Il secondo punto — che per altro è collegato direttamente al primo e di questo ultimo costituisce il presupposto istituzionale — è dato dal costante e puntuale riferimento ai valori di autonomia, di partecipazione, di promozione di libertà e di riconoscimento e tutela dei diritti civili e politici, così come essi si configurano nella Carta costituzionale.

In questo senso i valori espressi dalla Costituzione debbono costituire il punto di riferimento più generale entro il quale le specifiche istanze che caratterizzano la legge di riforma debbono essere inquadrare, esplicate e ricomprese.

In questa prospettiva di individuazione degli obiettivi culturali non deve darsi valore determinante esclusivamente al principio della massimizzazione dello ascolto e a quello, collegato, del cosid-

detto « ascoltatore medio » e deve essere quindi riconsiderato il rapporto tra servizio opinioni e programmazione radiotelevisiva.

2) L'organizzazione della produzione dovrà prendere l'avvio dagli spazi di trasmissione, in modo da collegare il momento ideativo-produttivo a quello della messa in onda, nonché stabilire un rapporto organico con il pubblico. Da questa impostazione discende, per ciò che concerne le reti e il dipartimento, una articolazione in strutture di programmazione, per ciascuna delle quali verrà assegnato un numero di collocazioni orarie di trasmissione e i relativi stanziamenti e mezzi tecnici.

Per una razionale utilizzazione delle risorse aziendali disponibili, dovrà essere evitata la suddivisione permanente dei mezzi produttivi e si dovrà invece, in base ad una preventiva valutazione delle esigenze, procedere alla loro assegnazione temporanea secondo piani annuali e trimestrali. Alle reti, alle testate e al dipartimento dovranno in sintesi essere assicurati spazi di trasmissione, condizioni tecnico-organizzative e assegnazioni di mezzi, ispirati al criterio dell'equilibrio reciproco e dell'autonomia operativa.

Dovranno essere stabiliti gli opportuni coordinamenti tra reti e testate, nel rispetto della loro autonomia, per il perseguimento degli obiettivi sopra richiamati.

3) Un momento essenziale del pluralismo è il decentramento. Il decentramento ideativo e produttivo costituisce oggetto di un piano di sviluppo aziendale, che consenta un adeguato apporto di contributi regionali alla programmazione, in collaborazione con i Comitati regionali previsti dalla legge all'articolo 5.

A questo fine si indicano i seguenti punti:

a) il decentramento della funzione ideativa dovrà comportare, sia nei centri

di produzione esistenti che nelle altre sedi regionali, la costituzione dei nuclei ideativo-produttivi aperti al rapporto con la realtà esterna e legati organicamente alle reti e al dipartimento;

b) la gestione dei mezzi di produzione, in rapporto alle esigenze connesse alle attività delle reti e delle testate, dovrà comportare una ristrutturazione dei centri di produzione;

c) si sottolinea altresì la necessità che il piano di sviluppo riguardi anche le reti trasmittenti: una razionalizzazione di quelle radiofoniche dovrà consentire un maggiore sviluppo delle trasmissioni regionali radiofoniche.

4) La Commissione indica come soli requisiti validi per la scelta dei dirigenti delle nuove strutture quelli di un alto livello professionale, della piena consapevolezza delle peculiarità e funzioni del mezzo radiotelevisivo nonché della capacità di interpretare i principi di apertura e pluralismo sanciti dalla riforma.

Quanto al personale, si dovrà procedere attraverso criteri unitari, in armonia alle nuove norme che regolano il servizio radiotelevisivo, fondato sul principio del pluralismo e del decentramento ideativo e produttivo, nonché della professionalità.

5) L'applicazione degli indirizzi generali comportanti onere di spesa è vincolata alla verifica della disponibilità finanziaria della Società concessionaria, in sede di indicazione dei criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimenti, indicazione prevista dall'articolo 4 della legge n. 103 ».

A completamento degli indirizzi deliberati nelle sedute del 31 luglio e del 9 ottobre 1975, la Commissione, in data 30 aprile 1976, ha emanato un indirizzo

sulla informazione radiotelevisiva nel testo che segue:

« La Commissione

rileva che per il maggior gradimento da parte degli utenti dei nuovi moduli informativi deve provvedersi ad una sempre più scrupolosa osservanza, in attuazione della specifica professionalità del giornalista radiotelevisivo, dei principi di obiettività, imparzialità e completezza dell'informazione sanciti dalla legge e ribaditi dalla Commissione nelle precedenti delibere.

Al riguardo la Commissione, nel riconoscere che una valutazione esauriente dell'osservanza dei suddetti principi non può essere effettuata se non sulla base di un congruo numero di trasmissioni, esprime tuttavia l'esigenza che essi possano trovare applicazione anche in ciascuna trasmissione, mediante l'adozione di opportuni accorgimenti. In questo senso deve essere intesa la delibera della Presidenza della Commissione in data 15 gennaio 1976.

La Commissione inoltre, rilevata la necessità di integrazioni nei confronti delle trasmissioni delle Tribune e dello accesso — che incontrano limiti difficilmente superabili quanto ai soggetti partecipanti e quanto all'attualità dei contenuti — invita le testate giornalistiche a reperire, nell'ambito degli spazi loro assegnati dal palinsesto, lo spazio per dibattiti su temi rilevanti e di attualità, organizzati nei modi giornalmisticamente più efficaci, ai quali possano partecipare esponenti di tutte le forze politiche e sindacali che siano interlocutori validi nell'argomento dibattuto. Naturalmente, è da auspicare che, per quanto possibile, siano altresì evitate duplicazioni di temi e di formule sia fra le diverse testate giornalistiche, sia fra queste e le trasmissioni delle Tribune e dell'accesso.

In particolare, poi, per quanto riguarda le interviste ad esponenti dei partiti politici, ed in specie a parlamentari, e

di organizzazioni sindacali, effettuate a commento di avvenimenti di cui viene data notizia, la Commissione rileva che il criterio della completezza dell'informazione va inteso nel senso che, entro un arco ragionevole di tempo, tutte le forze politiche e sindacali abbiano occasione di essere intervistate; e che quello della imparzialità va inteso nel senso di una alternanza fra le forze stesse, tenendo conto della rappresentatività di esse.

La Commissione, infine, per quanto riguarda le rubriche e i giornali radiotelevisivi che riferiscono sull'attività parlamentare, ritiene necessario che essi, pur nella libertà di sottolineare tesi di singoli parlamentari o di gruppi che si ritengano particolarmente significative ed utili ai fini di una completa informazione, diano notizie in ogni caso delle posizioni di tutti i gruppi che hanno partecipato alla discussione».

Nella seduta del 7 maggio 1976, la Commissione ha emanato indirizzi per le trasmissioni televisive che sarebbero andate in onda nel corso della campagna elettorale del 1976. Il testo è il seguente:

«La Commissione, allo scopo di contribuire ad assicurare il più regolare svolgimento della competizione elettorale, ribadisce alla RAI l'indirizzo, sempre espresso in analoghe occasioni, di ispirare — fin da domenica 9 maggio — alla più scrupolosa obiettività, imparzialità e completezza l'intero arco delle trasmissioni quotidiane — compresi i programmi dedicati agli emigrati italiani all'estero — evitando di esercitare influenze dirette o anche indirette sul voto nel corso della campagna elettorale.

A tal fine invita, in particolare, la Concessionaria a non trasmettere interviste, dibattiti elettorali, sondaggi di opinioni attinenti alla attività dei Partiti, nonché riprese dirette o filmate di comizi. Queste ultime possono trovare posto in una apposita rubrica di cronaca elettorale.

La Commissione delega all'Ufficio di presidenza l'istituzione di un centro di controllo e di ascolto radiofonico e televisivo mediante l'utilizzazione, in quanto possibile, di personale delle due Camere.

Il Consiglio di amministrazione della RAI, il suo Presidente e il Direttore generale, ciascuno per le specifiche attribuzioni, risponderanno del rispetto degli indirizzi emanati dalla Commissione parlamentare.

La Commissione invita pertanto la RAI a sostituire, a partire dal 10 maggio e fino al 23 giugno, le rubriche «Oggi al Parlamento» e «Dal Parlamento» con una rubrica dal titolo «Cronaca elettorale», televisiva e radiofonica, dedicata alla informazione sulla campagna elettorale in corso, migliorandone la collocazione oraria in modo da assicurare ad essa la più ampia fascia di ascolto, in stretto collegamento con i principali telegiornali e radiogiornali.

Tale rubrica, curata dai servizi parlamentari della RAI, dovrà dar notizia delle manifestazioni e dei comunicati dei Partiti ammessi a «Tribuna elettorale», i quali provvederanno direttamente ad indicare alla RAI le manifestazioni e i comunicati di cui dare notizia, fornendo gli elementi in base ai quali dovranno essere redatti i resoconti.

In ogni caso deve essere assicurata la informazione su ogni Partito che partecipa alla campagna elettorale.

Per i Partiti non ammessi a «Tribuna elettorale», un supplemento quotidiano delle anzidette rubriche verrà diffuso in rete radiofonica locale, nelle zone in cui ciascun Partito avrà presentato lista o candidati nei collegi senatoriali».

4) Funzioni di controllo.

L'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi ha esercitato le funzioni di controllo sull'andamento

dei servizi radiotelevisivi mediante interventi volti al fine di accertare l'avvenuta violazione dei principi di obiettività e completezza dell'informazione lamentata da deputati, privati cittadini, associazioni.

Per la vigilanza sulle trasmissioni nel periodo della campagna elettorale, è stato istituito un apposito centro di ascolto delle trasmissioni radiotelevisive a partire dal 21 maggio 1976 e per tutta la durata della campagna elettorale per le elezioni politiche.

5) *Attività consultiva.*

Rientrano in questo ambito i pareri obbligatori, anche se non vincolanti, che la Commissione ha dato sul nuovo statuto della società RAI (relatore l'onorevole Galloni), sul regolamento di attuazione sulla TV via cavo (relatore il senatore Cipellini), sulla nuova Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società RAI (relatore l'onorevole Bubbico), sul piano annuale dei programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo (relatore l'onorevole Antoniozzi).

È stato reso, per primo, il parere sul nuovo statuto della Società concessionaria. Si è reso necessario creare all'uopo un gruppo di lavoro che ha presentato una relazione e uno schema di parere, discussi nelle sedute del 21 e 22 maggio. Al termine del dibattito, la Commissione ha deliberato di rendere il parere nel seguente testo:

« La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, prese in esame le variazioni apportate allo statuto della RAI-Radiotelevisione italiana dalla Assemblea straordinaria degli azionisti della Società nella seduta del 9 maggio 1975 al

fine di adeguarlo, ai sensi dell'articolo 46 della legge 14 aprile 1975, n. 103, alle nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

premessi che lo Statuto della Società deve adeguarsi alle nuove disposizioni vigenti sia per quanto attiene all'oggetto sociale, sia per quanto attiene alle competenze della Commissione parlamentare, cui sono espressamente affidati la formulazione degli indirizzi generali e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché i poteri in ordine alla determinazione degli organi della Società e quelli di intervento straordinario previsti dall'articolo 12 della legge numero 103 del 1975,

esprime, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 e salve restando le attribuzioni conferite dalla legge, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

1) all'articolo 3 lettera *a*) dopo la parola « assumere », al fine di determinare in maniera specifica l'oggetto sociale della Società in conformità della legge, inserire l'inciso « nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 17 aprile 1975, n. 103 »;

2) all'articolo 3 lettera *b*) dopo le parole « in genere, le », al fine di rendere evidente che le attività commerciali rientranti nell'oggetto sociale debbono essere collegate agli scopi istituzionali della Società, inserire l'inciso « relative »;

3) all'articolo 3 lettera *b*) ultima parte dopo la parola « altresì », al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite al Governo e alla Commissione parlamentare inserire l'inciso « previa autorizzazione del Ministro delle poste di concerto col Ministro del tesoro su conforme parere della Commissione parlamentare » e sopprimere altresì la parola « comunque »;

4) all'articolo 5 secondo comma, alla fine, allo scopo di consentire l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite alla Commissione parlamentare, aggiungere le parole « sentita la Commissione parlamentare »;

5) all'articolo 13, secondo periodo, al fine di adeguare la disciplina del sistema di votazione nella nomina delle cariche sociali ai nuovi criteri adottati, sopprimere l'inciso « salvo che avvengano per acclamazione »;

6) all'articolo 17, allo scopo di adeguare lo statuto della Società alla nuova disciplina dettata in materia dalla legge che non prevede il Segretario come organo sociale, sopprimere dalla parola « un Segretario » alla fine;

7) all'articolo 19 secondo comma, all'inizio, allo scopo di rendere evidente la natura esemplificativa delle attribuzioni al Consiglio elencate nel secondo e terzo comma, premettere le parole « In particolare » e conseguentemente sopprimere l'intero quarto comma;

8) all'articolo 19, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole « Commissione parlamentare », al fine di espungere una espressione non prevista dalla legge, ritenuta di per sè pleonastica o comunque fonte di equivoci interpretativi, sostituire alle parole « nel rispetto del principio della economicità di gestione » le altre « tenuto conto dell'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, numero 103 ». Conseguentemente sopprimere nello stesso periodo dopo la parola « organizzazione » le parole « tenuto conto » fino alla fine del periodo un punto e virgola, e sopprimere le parole « al Consiglio » all'inizio del periodo successivo;

9) all'articolo 19, terzo comma; dopo la parola « assemblee », sopprimere le parole da « fissa » fino a « Vicepre-

sidenti », in quanto i compiti con esse indicati sono assorbiti in quelli della formazione del bilancio;

10) all'articolo 19, terzo comma, al fine di meglio precisare le competenze regolamentari del Consiglio di amministrazione anche in materia contabile in relazione all'articolo 12 della legge numero 103 del 1975, dopo la parola « sociale » sostituire le parole « compila i regolamenti interni » con le altre « forma i regolamenti interni e contabili »;

11) all'articolo 19, terzo comma, tenuto delle deleghe al direttore generale nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge, dopo la parola « delegate » inserire le altre « nei limiti previsti dagli articoli 11 e 13 della legge 14 aprile 1975, n. 103 ». Conseguentemente dopo la parola « attribuzioni » inserire un punto e virgola, e sostituire alle parole da « e ne » fino alla fine, le altre « determina altresì la retribuzioni di questo ultimo »;

12) all'articolo 21, secondo comma, dopo la parola « fine », allo scopo di adeguare anche letteralmente le attribuzioni del Direttore generale a quelle previste dalla legge, sostituire alle parole « è preposto » la parola « presiede »;

13) all'articolo 24, al fine di adeguare ancor meglio lo Statuto ai criteri di economicità di gestione fissati dalla legge, aggiungere come secondo comma « Nella formazione dell'inventario si dovranno seguire gli usi industriali e commerciali, attenendosi a rigorose norme di prudenza ».

La Commissione ha successivamente emesso, nella seduta del 15 luglio 1975, il previsto parere sullo schema di regolamento di attuazione della legge di riforma e relativo agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo nonché agli impianti ripetitori via etere pri-

vati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nel seguente testo:

« La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, preso in esame lo schema di regolamento di attuazione della legge 14 aprile 1975, n. 103, trasmesso alla Commissione medesima dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 1° luglio 1975, esprime, ai sensi dell'articolo 26 della legge 14 aprile 1975, n. 103, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

1) all'articolo 3, primo comma, al fine di adottare una più precisa terminologia, sostituire alle parole « presa di utente » le altre « punto di ascolto o visione »;

2) all'articolo 3, secondo comma, al fine di consentire alla Società concessionaria del servizio radiotelevisivo l'azione promozionale per lo sviluppo dell'utenza, cui è tenuta per l'articolo 18 della legge 14 aprile 1975, n. 103, aggiungere il seguente periodo: « Il gestore della rete è altresì tenuto a fornire, a richiesta, elementi informativi sull'utenza della Società concessionaria »;

3) all'articolo 11, primo comma, al fine di meglio garantire la procedura per la concessione dell'autorizzazione, sostituire le parole da « dell'area » fino a « dalla regione » con le altre: « in caso di aree geografiche comprendenti più comuni contigui, l'attestazione della Regione indicante l'area assegnata »;

4) all'articolo 11, primo comma, al fine di fornire al Comitato interministeriale dei prezzi gli elementi necessari per la determinazione, ai sensi dell'articolo 29 della legge 14 aprile 1975, n. 103, della misura dei canoni dovuti dagli utenti, aggiungere dopo la lettera *d*) la seguente lettera: « *e*) l'indicazione dell'ammontare del canone che si propone sia corrisposto da parte degli utenti, corredata di

tutti gli elementi utili per consentire la determinazione dei costi e dei ricavi presunti (preventivi di spesa, previsioni di sviluppo dell'utenza, costi delle programmazioni e simili);

5) all'articolo 11, secondo comma, al fine di evitare che eventuali ritardi nel rilascio dell'autorizzazione da parte della Regione competente impediscano il rispetto del termine entro cui il richiedente l'autorizzazione si impegna a completare la rete e l'impianto, con la conseguente necessità di richiedere poi una proroga, stabilire che il termine in questione decorre non dal momento del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni bensì da quello del rilascio della autorizzazione da parte della Regione;

6) all'articolo 13, terzo comma, al fine di rendere evidente che la determinazione dei tempi di installazione e di attivazione delle reti e degli impianti è di competenza esclusiva dell'Amministrazione e al fine di meglio armonizzare tutto l'articolo 13, sostituire alla parola « fissa », le altre « sulla base delle valutazioni operate dall'Amministrazione, fissa il momento di inizio dei lavori nonché »;

7) all'articolo 23, primo comma, precisare se per le autorizzazioni relative alla continuazione dell'esercizio di reti ed impianti già installati sul territorio nazionale alla data d'entrata in vigore della legge n. 103 del 1975 si applica la normale procedura che prevede prima la autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e quindi quella della Regione competente. Potrebbe altrimenti desumersi dal testo dello schema di regolamento una procedura caratterizzata dall'espletamento contemporaneo degli atti concernenti le due autorizzazioni;

8) all'articolo 29, secondo comma, posto che ai sensi dell'articolo 14 della

legge n. 103 del 1975, la società concessionaria è tenuta alla realizzazione graduale di impianti radiofonici e televisivi fino ad esaurire tutte le disponibilità consentite dalle frequenze assegnate alla Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiotele diffusione, inserire dopo la parola « direzioni », le altre: « sentita la Società concessionaria ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge, e »;

9) all'articolo 33, aggiungere, al fine di rendere evidente che ai sensi dell'articolo 43, quinto comma, della legge numero 103 del 1975, l'autorizzazione in questione non è soggetta alle tasse sulle concessioni governative, un esplicito richiamo alla citata disposizione del quinto comma dell'articolo 43;

10) all'articolo 35, primo comma, aggiungere, al fine di rendere più precisa la formulazione del testo del regolamento, dopo la parola « domanda » le altre: « entro il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103 »;

11) all'articolo 35, secondo comma, aggiungere, al fine di agevolare nel disbrigo di tutte le procedure contemplate dalla legge e dal regolamento chi svolge un'opera di surrogazione nei confronti della Società concessionaria, il seguente terzo comma: « I richiedenti possono ottenere dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, a titolo gratuito, un'assistenza e consulenza tecnica per la redazione della domanda e dei documenti che ad essa devono essere allegati »;

12) all'articolo 39, primo comma, al fine di rendere evidente che l'autorizzazione di cui all'articolo medesimo riguarda le apparecchiature per le quali non vale l'ordinaria procedura di omologazione prevista dalla legge, inserire do-

po le parole « l'impiego di apparecchiature » le altre: « non omologate ».

Il parere sulla Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società concessionaria è stato reso nella seduta del 31 luglio 1975, dopo che il Ministro aveva fornito delucidazioni sul nuovo testo e, in particolare, sull'introduzione della televisione a colore, sullo sviluppo dei servizi per la progressiva occupazione di tutte le frequenze disponibili e sulla verifica della congruità delle entrate.

Riguardo all'articolato della Convenzione, la Commissione ha espresso parere favorevole, senza osservazioni, all'articolo 1.

All'articolo 2, la Commissione ha deliberato di esprimere parere favorevole con la raccomandazione di inserire, dopo le parole « Legge 14 aprile 1975, n. 103 », le parole « e nei regolamenti applicativi », e all'articolo 3 in ordine al quale formula le seguenti osservazioni: aggiungere, al secondo comma, le parole: « nel cui ambito la Concessionaria uniformerà la sua attività alla legge n. 103 del 14 aprile 1975 »; al terz'ultimo comma inserire, dopo, la parola: « RAI », le altre: « in attuazione degli indirizzi generali dettati dalla Commissione parlamentare ».

La Commissione ha espresso parere favorevole all'articolo 4, senza osservazioni, all'articolo 5 con proposta di sopprimere il secondo comma, e all'articolo 6, senza osservazioni.

All'articolo 7, la Commissione ha proposto di inserire il seguente primo comma: « ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, la Commissione parlamentare indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento della Società concessionaria ed esercita i relativi poteri di controllo ».

All'articolo 8 la Commissione ha espresso parere favorevole con le seguen-

ti osservazioni: sostituire il primo comma con il seguente: « i canoni di abbonamento che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, coprono con i proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva e con le altre entrate consentite dalla legge il fabbisogno finanziario della Società, debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi »; sostituire il secondo comma con il seguente: « a tal fine i canoni di abbonamento saranno sottoposti a periodiche revisioni secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 », al terzo comma, inserire dopo la parola: « congruità », le altre: « delle proprie entrate ».

La Commissione ha espresso parere favorevole all'articolo 9, proponendo per altro che al primo comma, primo periodo, dopo le parole: « il servizio radiotelevisivo », vengano inserite le parole: « svolto per mezzo degli impianti esistenti che costituisce », e, senza osservazioni, agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14. Propone di sostituire la data: « 31 dicembre 1980 », con quella: « 31 dicembre 1979 » al primo comma dell'articolo 15; è quindi favorevole agli articoli 16, 17 e 18 nel testo del Ministero.

All'articolo 19 la Commissione ha proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « ed a Roma », con le parole: « a Roma ed a Napoli »; all'articolo 20, ha suggerito di aggiungere il seguente comma: « ai sensi della norma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, allegato A, parte III, nota 2, la Società concessionaria è tenuta ad effettuare a suo nome e per conto dello Stato il servizio di riscossione dei canoni di abbonamento ordinario alla radio ed alla televisione ».

L'atto convenzionato diretto a disciplinare il relativo rapporto sarà sottoscritto dai Ministri delle finanze e delle poste e dalla Società concessionaria e, per quanto attiene al rimborso dei costi

di esazione sia dei canoni di abbonamento sia delle tasse di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 641, il predetto atto dovrà regolare anche i rapporti pregressi ».

La Commissione ha espresso successivamente parere favorevole senza osservazioni agli articoli 21 e 22; all'articolo 23 ha suggerito di premettere il seguente primo comma: « Ai sensi della legge n. 103 del 1975 la determinazione dell'indirizzo generale dei servizi radiotelevisivi dati in concessione e l'esercizio della vigilanza su di essi competono alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Sulla base dei relativi poteri riconosciuti dalla legge la Commissione potrà, in particolare, nell'ambito della determinazione dei criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, fissare le priorità che eventualmente riterrà opportune tra gli adempimenti previsti negli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 della presente Convenzione procedendo alle conseguenti variazioni dei termini previsti nei suddetti articoli »; sempre all'articolo 23, al terzo comma, si propone di inserire, dopo la parola: « piani », le altre: « di cui agli articoli da 10 a 19 della Convenzione ».

Dopo aver espresso parere favorevole al testo ministeriale degli articoli 24, 25, 26 e 27, la Commissione ha proposto una nuova formulazione dell'articolo 28, con la quale si stabiliscono i criteri di determinazione degli introiti lordi su cui calcolare l'importo del canone suddetto e si disciplina la corresponsione del canone di concessione sulla base delle seguenti indicazioni: « Restano fermi, per l'esercizio 1975, i canoni e i contributi dovuti dalla Società concessionaria all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministero del tesoro ai sensi della normativa vi-

gente. A partire dall'esercizio 1976 la Società concessionaria corrisponderà alla sola Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo nella misura del 4 per cento su tutti i proventi effettivi lordi. Detta misura potrà essere variata ogni biennio, sentita la Commissione parlamentare, in base all'andamento economico e finanziario della gestione della Società concessionaria ».

La Commissione ha espresso parere favorevole agli articoli 29 e 30 nel testo del Ministero, all'articolo 31 — al quale propone l'aggiunta del seguente periodo: « le parti convengono che l'ammontare delle penali applicabili ai sensi di tale articolo sia aumentato da un minimo di lire 2.000.000 a un massimo di lire 5.000.000 » — ed agli articoli 32 e 33 nel testo del Ministero.

La Commissione ha espresso parere favorevole agli articoli 34 — senza osservazioni — e 35, raccomandando di aggiungere, in fine, le parole: « Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972 la presente convenzione, se sottoposta a registrazione, è gravata da imposta in misura fissa »; e, quindi, sull'intero testo della convenzione con le osservazioni riportate.

Nella seduta del 12 febbraio 1976 la Commissione ha espresso il proprio parere sul piano annuale dei programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, nel seguente testo:

« La Commissione,

viste le direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio in data 25 novembre 1975;

visto il piano annuale 1976 dei programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni radiofoniche e televisive

di altri Paesi per far conoscere all'estero la vita italiana e per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo,

esprime parere favorevole ».

La Commissione inoltre, nella seduta del 30 aprile 1976 ha espresso, in ordine alla questione della introduzione del colore nelle trasmissioni televisive, parere del seguente tenore:

« La Commissione,

— udite le dichiarazioni del Ministro delle PP.TT. a nome del Governo sullo stato del monopolio televisivo;

— per quanto riguarda la specifica questione dell'introduzione del colore, sottolinea che:

— in quanto si tratta di un problema implicante aspetti più generali di politica economica, esso deve essere valutato, come prescritto dalla legge di riforma, nelle sedi proprie;

— in quanto poi specifico aspetto di misura idonea alla difesa del monopolio rispetto alle trasmissioni televisive estere, in crescente ascolto in ogni parte d'Italia, non può essere espresso parere contrario all'inizio delle trasmissioni a colore, nei limiti previsti dalla Convenzione Stato-RAI, e a partire dall'8 agosto 1976, data fissata dalla Convenzione medesima.

La Commissione, pertanto, invita il Governo alla valutazione più generale di ordine economico nelle sedi proprie ».

6) Funzioni amministrative.

In materia di pubblicità radiotelevisiva di un apposito gruppo di lavoro (coorsiva, la Commissione, previa costituzione di un apposito Gruppo di lavoro (coordinatore l'onorevole Tesini) che, costi-

tuito il 1° ottobre 1975, ha tenuto undici riunioni e che ha preliminarmente affrontato il problema sotto il profilo sia qualificativo che quantitativo, nella seduta del 31 luglio 1975 ha approvato un documento del seguente tenore:

« La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi:

acquisito il verbale della riunione del 16 luglio 1975 della Commissione paritetica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il 9 ottobre 1967, nonché i documenti che illustrano la posizione della RAI-Radiotelevisione italiana e quella della FIEG-Federazione italiana editori giornali in merito alla determinazione degli introiti massimi della pubblicità radiotelevisiva per l'anno 1976;

accertata l'entità dei ricavi pubblicitari derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in radiotelevisione relativi al 1974 e ai primi mesi del 1975;

considerate le variazioni percentuali registrate nel 1974 e nei primi 4 mesi del 1975 sia per ciò che riguarda gli incrementi degli introiti della pubblicità radiotelevisiva e di quella sulla stampa rispetto al periodo precedente, sia per ciò che riguarda il rapporto fra i due mezzi di informazione, nonché le previsioni formulate dalle parti circa l'andamento degli introiti pubblicitari nel corso dell'intero 1975;

considerato, in particolare, che gli introiti pubblicitari della RAI saranno presumibilmente, per il 1975, di lire 94.995 milioni, al lordo delle provvigioni SIPRA e inclusa la pubblicità radiofonica locale;

valutata la crisi dell'intero settore anche in relazione alla situazione economica generale del paese;

valutate le esigenze economiche e finanziarie della RAI-Radiotelevisione ita-

liana anche in vista della riorganizzazione dell'azienda che la riforma impone di attuare;

considerando che le due parti hanno concordato sulla opportunità di adottare misure idonee a ridurre per il futuro l'attuale divaricazione tra i ritmi di sviluppo dei due mezzi, le cui proporzioni sono passate dal 70 per cento -30 per cento del 1972 al 62 per cento -38 per cento del 1975, nonché alla necessità di avviare uno studio per il coordinamento delle azioni pubblicitarie della RAI e della stampa e di costituire una commissione tecnica che fornisca trimestralmente dati precisi e aggiornati sull'andamento delle pubblicità radiotelevisive e a mezzo stampa;

considerando altresì che la RAI ha prospettato una importante ristrutturazione dell'assetto della pubblicità televisiva che, con il varo del nuovo palinsesto, potrebbe portare fra l'altro ad una notevole diminuzione delle spese effettuate dagli inserzionisti per la pubblicità radiotelevisiva, senza incidere sugli introiti RAI; che tale ristrutturazione — unitamente alla eliminazione (a seguito della legge di riforma) della pubblicità dai programmi delle emittenti straniere ritrasmessi sul territorio nazionale — dovrebbe rendere disponibile per ulteriori investimenti pubblicitari una somma valutabile in circa 11 miliardi;

delibera

di fissare in lire 95.000 milioni il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della Concessionaria per il 1976;

di invitare la RAI a proseguire nelle iniziative concordate con l'altra parte e ad approfondire gli studi per la ristrutturazione dell'intero assetto della pubblicità radiotelevisiva, che costituiscono la premessa indispensabile per ul-

teriori determinazioni che andranno prese in questo settore;

di invitare la Presidenza del Consiglio a fornire trimestralmente dati precisi e aggiornati sull'andamento della pubblicità radiotelevisiva e a mezzo stampa e sui relativi introiti, rilevati dalla Commissione tecnica che sarà costituita all'interno della Commissione paritetica e dalle parti interessate.

La Commissione formulerà entro il 15 ottobre 1975 gli indirizzi generali per la pubblicità radiotelevisiva in modo da fornire tempestivamente alla Concessionaria le opportune direttive in materia ».

7) *Attività conoscitiva.*

La Commissione ha usufruito dei poteri di informazione ad essa riconosciuti dalla legge di riforma e dal Regolamento.

Nel corso di tre audizioni (17 luglio 1975, 17 dicembre 1975, 12 febbraio 1976),

il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore generale della RAI-TV hanno illustrato alla Commissione la situazione economica dell'azienda nonché la situazione del Consiglio di amministrazione della stessa. Il dibattito sviluppatosi in seno alla Commissione in ordine alla introduzione del colore nelle trasmissioni televisive nonché in ordine al fenomeno di proliferazione delle cosiddette radio libere è stato preceduto dall'audizione in merito del Sottosegretario alle poste e telecomunicazioni il 9 ottobre 1975 e del Ministro delle poste e telecomunicazioni il 30 aprile 1976.

Le posizioni del Partito radicale in ordine ai servizi radiotelevisivi sono state illustrate alla Commissione nel corso di un'audizione che ha avuto luogo il 30 aprile 1976.

Numerosi sono stati gli incontri della Commissione e dei gruppi di lavoro con i dirigenti della RAI e della SIPRA oltre che con le rappresentanze sindacali e con gli esponenti regionali.

ALLEGATO N. 2

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PAGINA BIANCA

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

(emanato dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica il 13 novembre 1975, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 1975, n. 303).

ARTICOLO 1.

Esercizio dei poteri della Commissione.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esercita i suoi poteri secondo i principi e le finalità stabiliti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e secondo le norme del presente regolamento.

ARTICOLO 2.

Composizione e durata.

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è composta di venti deputati e venti senatori nominati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, sulla base delle designazioni effettuate da tutti i Gruppi parlamentari e in maniera da assicurarne la rappresentanza proporzionale.

2. La Commissione è rinnovata totalmente all'inizio di ciascuna legislatura. In caso di elezione di una sola Camera si rinnovano i componenti della Commissione appartenenti a tale Camera.

3. La Commissione esercita i propri poteri sino alla prima riunione delle nuove Camere.

ARTICOLO 3.

Sostituzione di membri.

1. In caso di dimissioni, incarico governativo e cessazione dal mandato elettorale i membri della Commissione sono sostituiti da altri nominati con le stesse modalità di cui all'articolo 2.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee.

ARTICOLO 4.

Costituzione della Commissione.

1. La costituzione della Commissione ha luogo mediante la elezione del presidente, di due vice-presidenti e di due segretari che formano l'Ufficio di presidenza.

2. Ad ogni rinnovazione la Commissione è convocata, per la sua costituzione, dai Presidenti della Camera e del Senato, d'intesa fra loro.

ARTICOLO 5.

Votazione per la nomina dell'Ufficio di presidenza.

1. Nella prima riunione, che deve avvenire entro tre giorni dalla nomina dei

componenti, la Commissione elegge il presidente. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto e a maggioranza di tre quinti dei componenti la Commissione. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il numero maggiore dei voti ed è proclamato eletto quello che consegue la maggioranza.

2. Eletto il presidente si procede alla votazione per la nomina di due vicepresidenti e di due segretari.

3. Per tali elezioni ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un nome per i vicepresidenti e un nome per i segretari.

Risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero dei voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano come parlamentare e, fra i parlamentari di pari anzianità, il più anziano di età.

4. L'Ufficio di presidenza decade ogni qualvolta la Commissione è rinnovata, anche se parzialmente ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, e i suoi membri sono rieleggibili.

5. Dei risultati delle elezioni è data comunicazione ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al presidente della Società concessionaria e alle Regioni.

ARTICOLO 6.

Funzioni del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari.

1. Il presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento e i principi generali comuni contenuti nei regolamenti della Camera

e del Senato. Esercita altresì gli altri compiti espressamente attribuitigli dal presente regolamento.

2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione dei processi verbali.

3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il presidente esercita i poteri di cui all'articolo 7, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

ARTICOLO 7.

Funzioni dell'Ufficio di presidenza.

L'Ufficio di presidenza:

a) organizza i lavori della Commissione e formula l'ordine del giorno delle sedute;

b) predispone la previsione annuale delle spese e il rendiconto;

c) esamina le richieste e le proposte dei membri della Commissione in ordine all'andamento dei servizi televisivi, previste dall'articolo 21;

d) esamina, eventualmente ad iniziativa del presidente, singoli problemi che sorgono nel corso dell'attività della Commissione, sia di merito sia procedurali.

Per i compiti di cui ai punti a), c) e d) l'Ufficio di presidenza delibera d'intesa con i rappresentanti designati dai Gruppi presenti nella Commissione.

ARTICOLO 8.

Sottocommissione permanente per l'accesso.

1. La sottocommissione permanente per l'accesso, prevista dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975 n. 103, è com-

posta da sedici membri nominati dal presidente della Commissione sulla base delle designazioni dei Gruppi presenti in Commissione. Nella composizione della sottocommissione si deve tenere conto della consistenza numerica dei Gruppi stessi, ciascuno dei quali deve comunque avervi almeno un rappresentante.

2. Nella sua prima riunione, la sottocommissione elegge il presidente con le modalità previste dall'articolo 5 del presente regolamento.

3. La sottocommissione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

4. Nelle deliberazioni sulle domande d'accesso, in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

5. I membri della sottocommissione possono essere sostituiti, anche per singole sedute, da altri componenti la Commissione. La sostituzione deve essere preceduta dalla richiesta del parlamentare interessato e dalla comunicazione del rappresentante del Gruppo di appartenenza al presidente della sottocommissione.

ARTICOLO 9.

Ricorsi contro le decisioni della sottocommissione

1. Le decisioni della sottocommissione sulle domande di accesso sono comunicate immediatamente agli interessati. Di esse è pubblicato un estratto negli atti parlamentari.

2. Contro le predette decisioni possono essere avanzati ricorsi alla Commissione plenaria nel termine di decadenza di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. I ricorsi devono essere indirizzati al Presidente della Commissione il quale provvede senza indugio alla nomina di un relatore. La di-

scussione del ricorso deve aver luogo entro venti giorni dalla notifica dell'atto.

3. Le decisioni della sottocommissione sono altresì sottoposte alla Commissione plenaria se nel termine di dieci giorni dalla loro adozione è avanzata richiesta da parte di un quarto dei componenti la sottocommissione stessa. La richiesta è notificata al richiedente, il quale nel termine di dieci giorni dalla notifica può presentare al presidente della Commissione proprie memorie. Trascorso tale termine, si procede alla discussione in sede di Commissione plenaria. In caso di concorso di tale richiesta con i ricorsi di cui al comma precedente la discussione sarà congiunta e si concluderà con unica decisione.

ARTICOLO 10.

Sottocommissioni e gruppi di lavoro.

1. La Commissione demanda, anche in via permanente, l'esame di singole materie o questioni a sottocommissioni o a gruppi di lavoro referenti, i cui membri sono nominati dal presidente di intesa con i Gruppi presenti nella Commissione.

2. Ogni sottocommissione o gruppo di lavoro si costituisce eleggendo nel proprio seno rispettivamente un presidente e uno o più coordinatori.

3. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro procedono all'esame e alla istruzione delle questioni loro demandate e riferiscono formulando, qualora lo ritengano opportuno, proposte. A questo fine nominano per ogni affare uno o più relatori.

4. Le relazioni e le proposte debbono dare conto delle osservazioni delle minoranze.

5. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro sono convocati dal proprio presidente o coordinatore, anche su richiesta di un quarto dei propri componenti o dal presidente della Commissione, per discutere argomenti determinati.

6. Si applica il comma quarto dell'articolo 8.

ARTICOLO 11.

Convocazione della Commissione.

1. La Commissione si riunisce di norma almeno ogni quindici giorni.

2. La Commissione è convocata con avviso personale ai suoi componenti, diramato almeno quarantotto ore prima della riunione, salvo che il presidente comunichi al termine della seduta l'ordine del giorno della seduta successiva.

3. La Commissione può essere convocata in via straordinaria dai Presidenti delle due Camere congiuntamente per l'esame di questioni che incidono sulla sua funzionalità.

4. La convocazione straordinaria può altresì essere richiesta al presidente da un quarto dei componenti la Commissione o dal Governo per la discussione di argomenti determinati. In tale caso il Presidente provvede a che la Commissione si riunisca entro cinque giorni dalla richiesta.

5. Nei casi di convocazione straordinaria di cui al quarto comma, tra l'avviso di convocazione e il giorno della seduta devono decorrere almeno tre giorni.

6. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione.

ARTICOLO 12.

Validità delle deliberazioni e delle decisioni.

1. Per la validità delle deliberazioni e delle decisioni della Commissione occorre la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

2. Le deliberazioni e le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri che partecipano alla votazione, compresi gli astenuti, salvo quelle concernenti gli indirizzi che sono adottate a maggioranza dei componenti.

3. In caso di parità di voti, la deliberazione o la decisione non è adottata.

ARTICOLO 13.

Pubblicità dei lavori.

1. Tutte le deliberazioni adottate dalla Commissione o dai suoi organi sono pubblicate negli Atti parlamentari. Dei lavori della Commissione e delle sottocommissioni permanenti è pubblicato un resoconto sommario che contiene la sintesi delle opinioni espresse e delle conclusioni.

2. La Commissione può decidere che per determinate sedute sia pubblicato un *resoconto stenografico*.

3. La Commissione decide quali propri atti o documenti debbano essere trasmessi alla Società concessionaria per la messa in onda e di quali sedute richiedere la trasmissione televisiva diretta.

4. Qualora un quarto dei componenti la Commissione lo richieda, il presidente provvede a che la stampa e il pubblico seguano, in separati locali, la seduta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

5. La Commissione può assumere iniziative per favorire il più efficace rapporto con la realtà del Paese e in particolare con le regioni e con gli enti, istituti ed organismi di rilievo sociale, politico e culturale, promuovendo dibattiti sui problemi della formazione e dell'informazione radiotelevisiva.

ARTICOLO 14.

Elezione dei componenti degli organi della Società concessionaria.

1. La Commissione elegge, a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, dieci membri del Consiglio di amministrazione della Società concessionaria, di cui quattro scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali.

2. A tal fine, la Commissione procede ad una prima votazione per la scelta dei quattro membri di designazione regionale. Ciascun commissario scrive sulla propria scheda non più di quattro nomi prescelti nell'apposita lista di candidati. Vengono proclamati eletti coloro che raggiungono la maggioranza prescritta. Qualora sia necessario, si procede ad ulteriori scrutini nei quali ciascun commissario scrive sulla propria scheda non più di tanti nomi quanti sono i membri che restano da eleggere.

3. Successivamente la Commissione procede alla elezione degli altri sei membri del Consiglio di amministrazione con gli stessi criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili.

4. Per l'elezione dei componenti del Consiglio sindacale della Società concessionaria, si procede, con modalità analoghe, a due elezioni distinte, una per i due membri effettivi, l'altra per quello supplente.

ARTICOLO 15.

Elezione del collegio commissariale.

1. Nel caso di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge n. 103 del 1975, la relazione del collegio dei sindaci della Società concessionaria è esaminata, per i necessari accertamenti, da un gruppo di lavoro.

2. Il gruppo di lavoro riferisce entro trenta giorni alla Commissione plenaria, appositamente convocata.

3. La Commissione, qualora dichiari la decadenza del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale della società concessionaria, provvede immediatamente alla nomina del collegio commissariale.

4. Per la nomina dei cinque membri del collegio commissariale, si svolgono due votazioni, a scrutinio segreto, la prima per i due membri designati dall'assemblea degli azionisti, la seconda per gli altri tre.

5. Sono eletti coloro che ottengono la maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione. Se non viene raggiunta la maggioranza prescritta, si procede a nuova votazione.

ARTICOLO 16.

Poteri di direttiva.

1. La Commissione, acquisiti i dati e le informazioni necessari, esercita, con le modalità previste dal presente regolamento, i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti le direttive per la società concessionaria.

2. La Commissione procede di norma, entro il mese di ottobre di ogni

anno, agli eventuali aggiornamenti e modifiche delle direttive di cui al primo comma.

ARTICOLO 17.

Pubblicità radiotelevisiva.

1. Entro il mese di giugno di ogni anno la Commissione raccoglie i dati e le informazioni necessarie per accertare i ricavi derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in radiotelevisione, relativi all'anno precedente e all'andamento di quello in corso, per valutarne le variazioni percentuali. Acquisisce altresì il parere della Commissione paritetica indicata dall'articolo 21 della legge n. 103 del 1975.

2. Entro il successivo mese di luglio, la Commissione stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della Concessionaria per l'anno successivo.

3. La Commissione formula gli indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e la responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo.

ARTICOLO 18.

Trasmissione degli atti.

Per gli adempimenti dovuti, la Commissione trasmette gli atti necessari alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro delle poste e telecomunicazioni, ai Consigli regionali ed al Consiglio di amministrazione della Società concessionaria.

ARTICOLO 19.

*Regolamento per l'accesso
e per le tribune.*

Con separati regolamenti, approvati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Commissione:

a) stabilisce, su proposta dell'apposita sottocommissione, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e per le decisioni dei ricorsi contro le deliberazioni della competente sottocommissione;

b) disciplina direttamente le rubriche di « Tribuna politica », « Tribuna elettorale », « Tribuna sindacale » e « Tribuna stampa ».

ARTICOLO 20.

Attività conoscitiva.

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della Società concessionaria e, nel rispetto dei principi regolatori delle indagini conoscitive della Camera e del Senato; quanti altri ritenga utile; può, altresì, chiedere alla concessionaria la effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti, dati e informazioni.

2. D'intesa con la presidenza della Società Concessionaria, il presidente della Commissione può delegare rappresentanti della Commissione stessa ad accedere presso le sedi della Società, per la acquisizione di elementi utili allo svolgimento dei propri compiti.

3. I membri della Commissione possono richiedere al Presidente di disporre per l'acquisizione di atti e documenti della Società concessionaria.

ARTICOLO 21.

Iniziative dei membri della Commissione.

I membri della Commissione possono far pervenire al presidente richieste e proposte in ordine all'andamento dei servizi radiotelevisivi.

ARTICOLO 22.

Sede e dotazione economica.

1. Alla Commissione sono attribuiti, a cura delle Presidenze delle due Camere, una sede propria e attrezzature materiali, in grado di consentire il migliore adempimento dei propri compiti.

2. Alle spese per il funzionamento della Commissione provvedono le due Camere mediante apposito stanziamento nei rispettivi stati di previsione.

3. Le decisioni di spese della Commissione sono comunicate ai competenti organi delle due Camere i quali possono chiedere il riesame della spesa stessa.

ARTICOLO 23.

Segreteria.

1. La segreteria è composta da funzionari e da altri dipendenti delle due Camere assegnati dai rispettivi Presidenti, sentito l'ufficio di presidenza della Commissione.

2. La Commissione può avvalersi della consulenza di esperti per la trattazione di singoli problemi che richiedano particolari competenze.

ARTICOLO 24.

Approvazione del Regolamento.

Il presente regolamento e le sue modifiche sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 3

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOTELEVISIVO

PAGINA BIANCA

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOTELEVISIVO

(approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 30 aprile 1976).

ARTICOLO 1.

La richiesta di accesso deve essere indirizzata alla Sottocommissione per lo accesso.

La richiesta deve contenere:

a) l'indicazione del soggetto richiedente ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e la sottoscrizione autenticata dei suoi rappresentanti;

b) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione nonché l'accettazione da parte della medesima con sottoscrizione autenticata;

c) la specificazione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del richiedente, in relazione al contenuto, del programma proposto;

d) l'indicazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;

e) l'indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;

f) il contenuto in sintesi del programma di accesso proposto e la sua

durata presumibile con riferimento alle modalità di realizzazione.

ARTICOLO 2.

Le richieste di accesso pervenute alla Sottocommissione, una volta riscontrata la loro regolarità sotto il controllo del Presidente, sono inserite con numerazione progressiva nell'apposito protocollo pubblico. Il Presidente comunica alla Sottocommissione nella seduta successiva l'elenco delle richieste di cui sia stata riscontrata l'irregolarità.

Ai fini delle deliberazioni previste dall'articolo 5, un collegio di relatori, composto dal Presidente e da due commissari, determinati secondo appositi turni mensili, procede alla istruzione delle singole richieste pervenute, riferendo sulle proposte con relazione motivata.

ARTICOLO 3.

La relazione deve essere presentata al Presidente della Sottocommissione che la iscrive nell'ordine del giorno della prima delle sedute di cui al comma seguente.

La Sottocommissione, convocata in apposite sedute, procede all'esame, ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, delle richieste di accesso sulla base della relazione che è distribuita ai membri della Sottocommissione di norma almeno sette giorni prima della riunione.

Per ogni richiesta di accesso viene messo ai voti il testo della decisione con la relativa motivazione e con l'indicazione delle modalità di programmazione. Di esso è pubblicato un estratto negli atti parlamentari.

ARTICOLO 4.

I ricorsi di cui al secondo comma e le richieste di cui al terzo comma dell'articolo 9 del Regolamento della Commissione devono contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fondano. Con essi non possono proporsi nuove richieste di accesso.

I ricorsi e le richieste sono ricevuti dalla segreteria della Sottocommissione e possono essere altresì inoltrati col mezzo di raccomandata o del telegrafo alla segreteria predetta. In tal caso fa fede della data il timbro dell'ufficio postale di inoltro.

I ricorsi di cui al secondo comma del citato articolo 9 devono contenere la sottoscrizione autenticata dei rappresentanti del soggetto richiedente.

Nella discussione per la Sottocommissione interviene il suo Presidente o altro membro da questa designato.

I ricorsi e le richieste di cui al primo comma del presente articolo non soppesano l'esecuzione dei piani di programmazione trimestrale ai quali si riferiscono.

ARTICOLO 5.

Ai fini degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la Sottocommissione procede alla comparazione delle richieste di accesso. Suddivide le richieste in categorie e delibera quindi su ciascuna di esse, secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 3, dando la preferenza alle richieste che, quanto ai soggetti e ai contenuti, non abbiano già co-

stituito o non stiano per costituire oggetto delle tribune o dell'informazione complessivamente resa dalla Concessionaria. La Sottocommissione determina altresì i tempi minimi di trasmissione per i soggetti ammessi all'accesso in sede locale.

Gli atti relativi sono trasmessi alla Concessionaria.

ARTICOLO 6.

La Sottocommissione, preliminarmente alle sedute di cui al terzo comma dell'articolo 3, indica, ai sensi del quarto comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, le modalità di programmazione delle trasmissioni dell'accesso, sentita la Concessionaria.

L'ammissione all'accesso non esonera la persona responsabile, agli effetti civili e penali, dal rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti.

La Sottocommissione vigila sul rispetto degli impegni derivanti dall'ammissione all'accesso nonché delle disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 103 del 1975.

La Sottocommissione provvede tempestivamente alle eventuali rettifiche. A tal fine fisserà appositi spazi nelle trasmissioni dell'accesso.

ARTICOLO 7.

Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo procede, ai sensi del precedente articolo 5, all'esame delle richieste di accesso in sede locale, delibera su di esse e provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi, formulando il piano trimestrale delle trasmissioni.

L'accertamento positivo operato in sede nazionale della specificazione sociale o culturale o politica e della consistenza organizzativa dei soggetti richiedenti l'accesso in sede nazionale vale anche in sede locale.

Il Comitato comunica le proprie deliberazioni ai richiedenti i quali possono avanzare ricorso entro dieci giorni allo stesso Comitato, il quale decide in via definitiva sentita la Conferenza dei capi gruppi consiliari.

Il Comitato, definiti i ricorsi presentati, approva le eventuali modifiche al piano e lo trasmette alla Sottocommissione permanente per l'accesso congiuntamente ai ricorsi non accolti.

Il piano diventa esecutivo se la Sottocommissione non formula al riguardo osservazioni nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti relativi.

Ove la Sottocommissione formuli osservazioni, il Comitato adegua ad esse il piano ovvero avanza ricorso alla Commissione ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del Regolamento della Commissione parlamentare.

I soggetti, i cui programmi di accesso già ammessi risultino, in conseguenza delle osservazioni della Sottocommissione ovvero della decisione della Commissione, esclusi ad opera del Comitato dal piano trimestrale, possono avanzare ricorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esclusione, al Comitato stesso il quale decide ai sensi del precedente terzo comma.

Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del piano trimestrale.

ARTICOLO 8.

I Comitati regionali regolano l'accesso alle trasmissioni regionali sulla base della legge 14 aprile 1975, n. 103, del Regolamento della Commissione e del presente Regolamento.

A tal fine provvedono alla definizione di un Regolamento che diventa esecutivo se la Sottocommissione, nel termine di sessanta giorni dalla sua trasmissione, non formula osservazioni.

ARTICOLO 9.

In coincidenza dell'avvio delle trasmissioni dell'accesso la Commissione provvederà a fissare le norme ed i limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

ARTICOLO 10.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Commissione parlamentare.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 4

REGOLAMENTI DELLE TRASMISSIONI
DI «TRIBUNA ELETTORALE» PER IL 1976

PAGINA BIANCA

REGOLAMENTI DELLE TRASMISSIONI DI « TRIBUNA ELETTORALE » PER IL 1976 APPROVATI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI NELLA SEDUTA DI VENERDI 7 MAGGIO 1976

Regolamento delle trasmissioni in rete nazionale televisiva e radiofonica approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per Tribuna elettorale 1976.

ARTICOLO 1.

Nel quadro di « Tribuna elettorale » sono trasmessi in rete televisiva e radiofonica nazionale:

un'intervista sui dati elettorali al Ministro dell'interno;

« manifestazioni di propaganda » organizzate dai partiti aventi diritto;

« conferenze stampa » dei presidenti o segretari dei partiti aventi diritto o da loro designati;

una « conferenza stampa » del Presidente del Consiglio;

un « appello agli elettori » di tutti i partiti aventi diritto;

una trasmissione sulle modalità della votazione, a cura della direzione della rubrica;

un « dibattito generale » sui risultati elettorali.

Le « conferenze stampa » e gli « appelli agli elettori » sono diffusi contemporaneamente su entrambe le reti televi-

sive; le « manifestazioni di propaganda » sulla prima rete. In radio, le « manifestazioni di propaganda » sono trasmesse sulla seconda rete; le « conferenze stampa » e gli « appelli agli elettori » contemporaneamente sulle tre reti.

ARTICOLO 2.

Hanno diritto di partecipare alle trasmissioni di « Tribuna elettorale » in rete nazionale:

a) i partiti rappresentati in Parlamento da almeno un gruppo parlamentare;

b) i partiti che presentano liste con lo stesso contrassegno in almeno due terzi delle circoscrizioni della Camera e candidati, anche se con contrassegno diverso, in almeno due terzi dei collegi del Senato;

c) i partiti che presentano liste in almeno i due terzi delle circoscrizioni della Camera o candidati, anche se con contrassegno diverso, in almeno due terzi dei collegi del Senato.

ARTICOLO 3.

I partecipanti alle trasmissioni sono designati dalle Segreterie dei partiti e scelti fra i parlamentari o fra i compo-

nenti della Direzione, della Segreteria, del Consiglio nazionale o del Comitato centrale o tra i candidati.

Le Segreterie dei partiti sono tenute a comunicare alla RAI il nominativo del loro rappresentante almeno 24 ore prima della registrazione.

I partiti aventi diritto possono designare rappresentanti diversi per le trasmissioni televisive e radiofoniche.

ARTICOLO 4.

La registrazione, salvo l'eccezione di cui all'articolo 6, si effettua in uno Studio del Centro di produzione TV di Roma normalmente il giorno precedente la trasmissione al fine di poter distribuire il testo stenografico alla stampa nelle prime ore del pomeriggio del giorno di trasmissione. Se ciò non è possibile, per ragioni tecniche o per cause di forza maggiore, la registrazione si effettua lo stesso giorno di trasmissione.

Il resoconto stenografico della trasmissione è revisionato, come stabilisce il Regolamento generale, esclusivamente nella forma per togliere ad esso gli eventuali errori formali dovuti alla estemporaneità degli interventi.

ARTICOLO 5.

Valgono, per tutte le trasmissioni, i principi enunciati nell'articolo 1 del Regolamento generale di « Tribuna politica » che qui si riporta:

« I rappresentanti dei partiti politici e tutti i partecipanti alle trasmissioni si impegnano ad osservare come norme vincolanti i principi della lealtà e della correttezza del dialogo democratico. Nella piena libertà di valutazione politica e nel rigoroso rispetto della verità dei fatti è in particolare vietato: il riferimento a fatti di natura personale; ogni

imputazione di atti e fatti rilevanti agli effetti della responsabilità civile, penale e amministrativa: ogni valutazione di beni penalmente tutelati delle persone fisiche e giuridiche; qualsiasi giudizio penale fino a che non sia intervenuta pronuncia definitiva ».

ARTICOLO 6.

I partiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 hanno diritto alla trasmissione di due « manifestazioni di propaganda » televisiva e di due « manifestazioni di propaganda » radiofonica, di 15 minuti l'una organizzate autonomamente.

I partiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2 hanno diritto alla trasmissione di una « manifestazione di propaganda » televisiva e di una « manifestazione di propaganda » radiofonica sempre di 15 minuti, organizzate autonomamente.

Tali manifestazioni sono registrate dalla RAI in uno studio del Centro di produzione TV di via Teulada 66 a Roma o dal partito interessato, con mezzi propri, rispettando tutte le norme del presente regolamento. In questo caso la registrazione va consegnata alla direzione della rubrica entro le ore 20 di venerdì 21 maggio. La « manifestazione » consiste in un comizio, o in una tavola rotonda, o in un giornale parlato, o in una o più interviste.

ARTICOLO 7.

Il partito che organizza le « manifestazioni di propaganda » designa, comunicandone telefonicamente il nome alla RAI, un suo rappresentante responsabile dell'organizzazione. Tale rappresentante si tiene in stretto contatto con il direttore di « Tribuna politica ». Ogni intesa e ogni chiarimento sullo svolgimento

della registrazione devono avvenire esclusivamente fra questi due incaricati. Il rappresentante del partito interessato, almeno due ore prima dell'inizio della registrazione, informa il direttore di « Tribuna politica » sulla procedura della manifestazione perché la registrazione possa essere effettuata nel modo tecnico più appropriato.

ARTICOLO 8.

Durante la « manifestazione » possono parlare quanti oratori il partito ha designato, purché i loro interventi non superino il tempo assegnato al rispettivo partito. Gli oratori debbono essere presentati nominativamente da chi presiede la manifestazione.

ARTICOLO 9.

Le pareti dello studio possono essere utilizzate per eventuali manifesti, riproduzioni grafiche, gigantografie, che devono essere consegnati alla direzione di « Tribuna politica » almeno 24 ore prima della registrazione per la sistemazione scenografica. Al fine di non snaturare il carattere delle « manifestazioni di propaganda » durante la registrazione non possono essere cantate canzoni, né usati dischi o nastri registrati. È ammessa, invece, l'esecuzione di inni di partito. Non si può ricorrere a prestazioni professionali di attori anche se militanti dello stesso partito e anche se tali prestazioni sono gratuite. Non possono essere proiettati films, né diapositive. Le manifestazioni possono essere aperte da una sigla filmata o registrata, realizzata dal partito interessato, della durata di 40 secondi che va consegnata alla direzione di « Tribuna politica » per il riversamento in *ampex* almeno 24 ore prima della trasmissione.

ARTICOLO 10.

La ripresa televisiva è effettuata con tre telecamere, registrata in *ampex* e trasmessa senza alcun montaggio. La fine della registrazione avviene automaticamente, senza preavviso, allo scadere del tempo assegnato.

Se durante la registrazione si verificassero episodi in contrasto con lo spirito e la lettera di questo regolamento, il direttore di « Tribuna politica » è tenuto a sospendere la registrazione dandone comunicazione motivata al responsabile della manifestazione. La registrazione, in tal caso, è ripetuta dall'inizio. Se nuovi incidenti costringessero ad interromperla ancora, la registrazione non viene più ripetuta ed il direttore di « Tribuna politica » ne dà immediata notizia al Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per le decisioni del caso.

ARTICOLO 11.

Valgono anche per le « manifestazioni di propaganda » i principi generali enunciati nell'articolo 1 del regolamento di « Tribuna politica », approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che qui si riporta: « I rappresentanti dei partiti politici e tutti i partecipanti alle trasmissioni si impegnano ad osservare norme vincolanti i principi della lealtà e della correttezza del dialogo democratico. Nella piena libertà di valutazione politica e nel rigoroso rispetto della verità dei fatti è in particolare vietato: il riferimento a fatti di natura personale; ogni imputazione di atti e fatti, rilevanti agli effetti della responsabilità civile, penale ed amministrativa, a persone determinate; ogni valuta-

zione lesiva di beni penalmente tutelati delle persone fisiche e giuridiche; qualsiasi giudizio su fatti oggetto di giudizio penale fino a che non sia intervenuta pronuncia definitiva ».

ARTICOLO 12.

Alle « conferenze stampa », trasmesse dalla televisione e dalla radio partecipano il Presidente o il Segretario dei partiti aventi diritto o un loro designato.

Le domande sono loro rivolte da giornalisti di organi di partito secondo uno schema di rotazione approvato dalla Commissione parlamentare e da giornalisti di quotidiani di opinione secondo un sorteggio effettuato dalla stessa Commissione.

Anche alla « conferenza stampa » del Presidente del Consiglio partecipano giornalisti di quotidiani di opinione e giornalisti di tutti gli organi dei partiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2. Tale conferenza avrà pertanto la durata di 70 minuti.

ARTICOLO 13.

Le « conferenze stampa » hanno la durata di:

20 minuti per i partiti di cui alla lettera c) dell'articolo 2;

30 minuti per i partiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2;

50 minuti per il PRI, PLI, PSDI, MSI-DN, PSI;

60 minuti per il PCI e la DC.

ARTICOLO 14.

La RAI comunica tempestivamente alla direzione dei giornali interessati la

data e l'ora della registrazione. A loro volta, le direzioni dei giornali debbono dare conferma della partecipazione e segnalare il nome del loro rappresentante 48 ore prima della registrazione.

Non possono partecipare alle « conferenze stampa » quei giornalisti che siano parlamentari o che figurino tra i candidati alle elezioni.

Nell'eventualità che un giornale non invii il proprio rappresentante, il direttore della rubrica può invitare a parteciparvi altro giornalista a titolo personale; il giornale di opinione eventualmente assente viene escluso dalle successive trasmissioni.

ARTICOLO 15.

Ciascun partito rivolge due « appelli agli elettori »: uno alla televisione e uno alla radio. Ogni partito può autorizzare la direzione della rubrica ad utilizzare per la trasmissione radiofonica l'« appello » registrato per la trasmissione televisiva.

Agli « appelli agli elettori », partecipa il Presidente o il Segretario, o un rappresentante da essi designato, dei partiti aventi diritto.

ARTICOLO 16.

Il tempo assegnato per ciascun « appello » è di 7 minuti.

Ad evitare che gli interessati siano costretti a raggiungere il Centro di produzione TV di Roma, la registrazione degli « appelli » può essere effettuata nei Centri di produzione TV di Milano, Torino e Napoli. In tal caso la registrazione, per esigenze tecniche del montaggio, deve avvenire almeno 48 ore prima della trasmissione.

ARTICOLO 17.

Nel primo ciclo delle « manifestazioni di propaganda » l'ordine di intervento è il seguente: partiti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 — Partiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 — PRI; PLI; PSDI; MSI-DN; PSI; PCI; DC.

Nel secondo ciclo delle « manifestazioni di propaganda » l'ordine di intervento è il seguente: PRI; PLI; PSDI; MSI-DN; PSI; PCI; DC.

Le « manifestazioni di propaganda » televisiva e radiofonica vengono trasmesse due per sera.

Nelle « conferenze stampa » televisive l'ordine di intervento è il seguente: partiti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 — partiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 — PRI; PLI; PSDI; MSI-DN; PSI; PCI; DC.

Nelle « conferenze stampa » radiofoniche l'ordine di intervento è il seguente: partiti di cui alla lettera c) dell'articolo 2) — partiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 — DC, PCI, PSI, MSI-DN, PSDI, PLI, PRI.

Negli « appelli agli elettori », televisivi e radiofonici, l'ordine di intervento è il seguente: partiti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 — partiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 — PRI, PLI, PSDI, MSI-DN, PSI, PCI, DC.

*Trasmissioni regionali
di Tribuna elettorale 1976.*

ARTICOLO 1.

Nel quadro di « Tribuna elettorale » sono trasmessi:

nella rete televisiva di ogni regione:

una « conversazione » di cinque minuti per ogni partito avente diritto, da

trasmettere nel corso di un'unica trasmissione;

nella rete radiofonica di ogni regione:

due « conversazioni » di sei minuti per ogni partito avente diritto, trasmesse nella seconda edizione del « Gazzettino regionale ».

Le trasmissioni radiofoniche saranno di massima effettuate nella seconda e terza settimana precedenti la consultazione elettorale, e quelle televisive nella settimana immediatamente precedente concludendole entro il giovedì.

I gruppi di Regioni saranno sorteggiati.

Per la Sicilia dove si tengono anche le elezioni regionali si aggiunge una « conversazione » televisiva di dieci minuti del Presidente della Giunta regionale prevista dall'articolo 6 del regolamento generale di Tribuna politica, da trasmettersi il giovedì precedente le votazioni e un « appello agli elettori » di 5 minuti per ogni partito avente diritto, da trasmettersi nel corso di una unica trasmissione il venerdì precedente le votazioni.

ARTICOLO 2.

Partecipano alle trasmissioni gli stessi partiti indicati nell'articolo 2 del regolamento per le trasmissioni in rete nazionale, sempreché abbiano presentato liste nella regione interessata alla trasmissione, ed i partiti o gruppi che non abbiano i precedenti requisiti ma abbiano presentato liste in tutte le circoscrizioni della Regione e candidati, anche se collegati, in almeno i 2/3 dei collegi senatoriali della Regione.

I partecipanti alle trasmissioni debbono essere candidati nella Regione interessata, e sono designati dall'organo responsabile del partito nella Regione.

La registrazione deve effettuarsi nel giorno e nell'ora stabilita dalla sede RAI competente per territorio.

ARTICOLO 3.

L'ordine di intervento è quello indicato nell'articolo 17 per « l'appello agli elettori » in rete nazionale.

ARTICOLO 4.

Valgono per tutte le trasmissioni i principi enunciati nell'articolo 1 del regolamento generale di « Tribuna politi-

ca » che qui si riporta: « I rappresentanti dei partiti politici e tutti i partecipanti alle trasmissioni si impegnano ad osservare come vincolanti i principi della lealtà e della correttezza del dialogo democratico. Nella piena libertà di valutazione politica e nel rigoroso rispetto della verità dei fatti è in particolare vietato: il riferimento a fatti di natura personale; ogni imputazione di atti e fatti rilevanti agli effetti della responsabilità civile, penale e amministrativa; ogni valutazione di beni penalmente tutelati delle persone fisiche e giuridiche; qualsiasi giudizio su fatti oggetto di giudizio penale fino a che non sia intervenuta pronuncia definitiva ».

ALLEGATO N. 5

DOCUMENTI DI INDIRIZZO PER LA RAI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE
FRA IL 21 OTTOBRE 1977 E IL 31 MAGGIO 1978

PAGINA BIANCA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE
E' LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

INDIRIZZI GENERALI PER LA RAI
(*approvati il 14 dicembre 1977*).

« La Commissione nel richiamare e confermare tutti gli indirizzi precedentemente emanati, tiene a sottolineare particolarmente quanto affermato il 9 ottobre 1975 in materia di pluralismo, e cioè che al pluralismo devono soprattutto attenersi la programmazione radiotelevisiva nel suo complesso e le singole strutture operative cui è affidata la sua realizzazione, improntate in particolare ai criteri dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'imparzialità, della completezza e della molteplicità delle fonti di informazione, che devono essere tutte tenute presenti nel rispetto delle varie componenti politiche, culturali e sociali della comunità nazionale, accentuandone anzi la compresenza senza discriminazioni.

La Commissione tiene altresì a sottolineare che il problema centrale dinanzi al quale si trovano tutti coloro che sono coinvolti nel processo di attuazione dei principi contenuti nella legge di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo, è quello di conciliare la qualità delle trasmissioni con la conservazione e possibilmente l'aumento della "audience". Mentre è evidente che il servizio pubblico, proprio perché tale, non può deflettere da una linea di rigoroso impegno qualitativo su tutti i generi di trasmissione radiotelevisiva, è del pari evidente che questo impegno verrebbe ad essere in ultima analisi

contraddetto o comunque vanificato qualora provocasse una disaffezione degli utenti. Spetta principalmente alla Concessionaria, in tutte le sue articolazioni ed a tutti i suoi livelli decisionali ed operativi, fornire un contributo determinante alla soluzione di tale problema.

La Commissione ritiene che la "centralità" della questione meridionale, vale a dire la assunzione del sottosviluppo delle regioni meridionali a problema nazionale verso la soluzione del quale devono essere orientate le politiche in tutti i vari settori, non può non avere un suo riflesso anche per quanto riguarda il servizio pubblico radiotelevisivo. Invita perciò la Concessionaria a considerare come prioritaria l'esigenza di contribuire, sia sul piano della gestione sia su quello della programmazione, allo sviluppo culturale e sociale delle regioni meridionali.

Strutture.

Il decentramento è una giusta esigenza democratica che vede nell'attività decentrata, in termini funzionali e territoriali, della programmazione radiotelevisiva il modo per dare a varie realtà culturali e territoriali la possibilità di esprimersi, sia per partecipare che per contribuire alla vita e allo sviluppo della comunità nazionale.

Esso pertanto non va concepito come episodio meramente aggiuntivo (cioè di nuove strutture che verrebbero ad affiancare quelle esistenti, senza incidere sulle medesime), ma come fatto di ristrutturazione generale dell'Azienda sia ai fini economici sia per una sana razionalizzazione dei servizi allo scopo di modificare una logica e una struttura largamente centralistiche.

In questo quadro appare essenziale dotare le sedi regionali di mezzi nonché di strutture adeguate per poter fornire, in collegamento con le realtà territoriali esterne, contributi originali alla programmazione delle reti radiofoniche e televisive: prevedere impieghi coordinati e razionali dei mezzi esistenti e futuri, nonché opportune forme di collegamento e di utilizzazione delle attrezzature esterne al fine di poter diffondere in tutto il territorio nazionale le più significative manifestazioni delle singole realtà territoriali.

È altresì opportuno riservare alle sedi regionali adeguati spazi di trasmissione a livello nazionale e regionale sia nelle reti esistenti che nella terza rete in via di realizzazione.

La strutturazione dei centri di produzione dovrà essere in linea con i principi del decentramento (e quindi tale da adeguarsi al predetto ruolo delle sedi regionali) nonché della funzionalità e dell'economicità di gestione, per pervenire a livelli di produttività più elevati, capaci di incrementare il volume della produzione interna e realizzare un rapporto ottimale fra prodotto interno ed esterno, mantenendo peraltro opportuni e funzionali caratteri di flessibilità in tutto il sistema produttivo. In questa prospettiva, che implica uno sviluppo equilibrato dei diversi centri, dovranno, in generale e compatibilmente con le esigenze globali delle trasmissioni, essere privilegiati i mezzi leggeri di ripresa.

In accordo con le finalità generali del servizio pubblico dovranno essere perseguite l'estensione e la ristrutturazione delle reti televisive e radiofoniche per soddisfare le aspettative di quella parte della

popolazione italiana non ancora servita o servita solo parzialmente.

L'attività di ricerca e di sperimentazione dovrà essere incrementata per garantire una adeguata presenza del servizio pubblico soprattutto nel campo delle nuove tecniche e dei nuovi servizi.

Dovrà essere altresì soddisfatta l'esigenza di fornire un'opportuna assistenza all'utenza, attraverso il controllo delle condizioni di ricezione e della ottimale e corretta utilizzazione delle frequenze.

In questa prospettiva è essenziale che la RAI operi una stretta osservanza dei principi di efficienza e di economicità di gestione, di razionale utilizzazione di tutte le risorse aziendali, di valorizzazione di tutti i ruoli professionali, di utilizzazione dei processi produttivi, di conservazione del patrimonio aziendale e di garanzia della qualità e continuità del servizio fornito, anche attraverso il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico degli impianti. Il tutto garantito da un serio piano di copertura finanziaria.

Dovranno essere rigorosamente verificate — sulla base dei piani di ristrutturazione e sviluppo aziendali — le reali esigenze di assunzione di nuovo personale necessario per l'incremento delle attività, ricorrendo anche alla mobilità di quello esistente e all'arricchimento delle mansioni, adottando il metodo dei concorsi e dei corsi di qualificazione e riqualificazione professionali.

Una particolare verifica ed una elaborazione nuova, alla luce della riforma, vanno compiute circa i criteri di utilizzazione dei contributi ideativi e produttivi esterni.

La terza rete TV deve essere concepita in modo tale da integrare e completare la attività delle altre due reti esistenti, sviluppando l'analisi e la rappresentazione delle realtà regionali al fine di favorirne la conoscenza reciproca e inserendole nel contesto nazionale.

Pur nella consapevolezza che il decentramento non si esaurisce con essa, la terza rete nasce strutturalmente decentrata, aperta al contributo delle realtà territoriali.

li e nella massima valorizzazione della ideazione e della produzione in sede regionale, proiettata verso una diffusione nazionale. La sua struttura deve essere pertanto articolata su base regionale appunto per cogliere sistematicamente e significativamente le realtà territoriali e le istanze di base che al loro inizio sono spesso circoscritte, e tendere nella misura maggiore possibile a diffonderle in sede nazionale.

La terza rete TV dovrà caratterizzarsi come una rete di tipo nuovo: a carattere nazionale quanto alla dimensione di interessi e alla diffusione; a carattere regionale quanto all'impegno ideativo e realizzativo, rafforzando nel contempo una linea di tendenza volta a trasferire in sede nazionale quanto di più culturalmente significativo emerge dal territorio e assicurando anche la diffusione in ambito regionale dei programmi.

La terza rete, in relazione anche alla diversità delle sedi di ideazione e di produzione, dovrà tendere a realizzare un tipo di programmazione, che sia innovativo nel linguaggio, nei contenuti, nelle forme espressive e produttive.

La direzione per l'informazione regionale dovrà garantire l'unità delle redazioni giornalistiche esistenti nelle varie sedi, facendo in modo che anche all'interno delle redazioni regionali sia rispettato il criterio di un pluralismo reale, espressione delle complesse articolazioni della società.

Programmi.

Quanto allo spettacolo, è opportuno che la radio e la televisione diano adeguato spazio a tipi di programmi che, per la loro origine e per le loro caratteristiche, si presentano come produzioni in grado di soddisfare esigenze diversificate dal punto di vista artistico e culturale del pubblico.

L'equilibrio fra spettacoli e servizi di più larga e agevole fruibilità e spettacoli e servizi di più marcato carattere specialistico o sperimentale deve essere raggiunto in modo tale da soddisfare non soltanto il gusto già formato del grande pubblico, ma

anche la richiesta di nuovo, che è condizione indispensabile di creatività artistica e di sviluppo culturale. Tenuto conto, da una parte, della limitata possibilità di scelta del teleutente e, dall'altra, della limitatezza dei tempi a disposizione, devono essere evitate prevaricazioni riduttive della possibilità di dare spazio alle più diverse espressioni culturali. Tale diversità deve essere garantita anche dall'avvicendamento del più largo numero di realizzatori (registri, scrittori, musicisti, ecc.) e di attori.

Tutto ciò nella consapevolezza della peculiarità del mezzo, e in ispecie della sua facilità di ricezione da parte dei minori.

Quanto al pluralismo nelle reti, va ribadito che, come per le testate, tale principio deve essere applicato da ciascuna di esse, evitando che fra le reti si determini una dialettica in termini di contrapposizione, mentre resta valida invece quella in termini di distinzione. Occorre altresì che sia perseguito un corretto equilibrio fra la salvaguardia dell'autonomia delle reti, nel pieno rispetto della professionalità dei singoli, e l'esigenza funzionale di coordinamento ai diversi livelli in cui esso è previsto dalla legge, in particolare ai fini della attuazione degli indirizzi.

In ogni caso la Commissione si riserva di valutare le ipotesi metodologiche circa la formazione dei palinsesti radiotelevisivi che l'Azienda vorrà sollecitamente fornire, riservandosi altresì di emanare ulteriori indirizzi per la predisposizione dei programmi e per la equilibrata distribuzione dei tempi disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge di riforma.

Sulla radiofonia, risultando necessaria una rimediazione della impostazione generale di essa, si sollecita l'Azienda a fornire specifici documenti contenenti, in termini adeguati, notizie ed ipotesi di lavoro.

Analogamente, per il dipartimento scolastico — che ha competenza su una materia qualificante anche agli effetti della natura pubblica dell'attività della Concessionaria — è necessario che al più presto sia trasmessa alla Commissione una adeguata documentazione.

In particolare, il dipartimento scolastico dovrà adeguarsi entro breve tempo alle esigenze determinate dalla elaborazione ed attuazione delle riforme scolastiche.

Alla tutela delle minoranze linguistiche il servizio pubblico deve recare il suo contributo, che appare fondamentale in consi-

derazione della natura del mezzo. Va dunque verificata la adeguatezza dello spazio concesso alle trasmissioni in lingua tedesca, ladina, francese e slovena. Va pure considerata la necessità di effettuare trasmissioni anche nelle lingue di altre minoranze esistenti nel nostro Paese ».

INDIRIZZI SULL'INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA (approvati il 5 aprile 1978).

« I. — Tra gli effetti positivi della riforma radiotelevisiva sono da rilevare le novità verificatesi nell'attività informativa della RAI. Con il trasferimento di competenze dall'Esecutivo al Parlamento, con il superamento di una struttura dirigenziale accentrata e di tipo monolitico, sono stati ampliati gli spazi per i servizi informativi, si sono liberate energie, si è stimolato un più autonomo e creativo impegno delle forze professionali. Si sono così venute determinando alcune delle condizioni essenziali per un'informazione idonea ad esprimere, in modo corretto e più concreto possibile, anche la realtà pluralistica ed i processi di trasformazione della società italiana, nel quadro internazionale.

Nuovi problemi si pongono ora, in rapporto soprattutto alla scelta dell'articolazione in reti e testate autonome. Bisogna evitare che nella composizione delle direzioni e delle redazioni prevalga più una logica di aggregazione per aree ideologiche omogenee che una linea di diversificazione, motivata da esigenze di specializzazione e di ricerca e garantita da un reale pluralismo interno a ciascuna struttura ideativa e produttiva, senza nulla concedere a pratiche di spartizione partitica o di gruppo. La Commissione ritiene pertanto che i propri indirizzi, ispirati all'esigenza dominante di un autentico pluralismo, possano essere

attuati sempre più fedelmente ed efficacemente, se il pluralismo viene fatto derivare soprattutto dal modo di operare di ciascuna testata. Saranno così evitate quelle contrapposizioni che nella prima fase di applicazione della riforma hanno in diverse occasioni e in diversi modi minacciato di compromettere la credibilità del servizio pubblico radiotelevisivo. Solo nel rispetto di questo principio ogni operatore dell'informazione pubblica radiotelevisiva sarà posto in grado di espletare le proprie capacità professionali pienamente e responsabilmente, anche nel necessario e auspicabile quadro della mobilità degli incarichi e della non cristallizzazione degli albi dei collaboratori a un numero chiuso e privilegiato.

II. — Una corretta concorrenza, in termini di emulazione professionale, richiede una decisa valorizzazione della professionalità, anche attraverso la specializzazione. Quest'ultima non deve risolversi in una chiusura nei singoli comparti informativi (politica, economia, cultura, cronaca e così via) che porterebbe ad una frammentazione dei servizi giornalistici, ma può e deve segnare la crescita della capacità di dare conto, in modo esauriente, degli aspetti più significativi di ogni avvenimento.

Nel contempo si dovrà procedere alla opportuna unificazione di servizi, evitando

che la concorrenzialità dell'informazione si risolva in sprechi e sovrapposizioni.

È necessario, quindi, uno sforzo molteplice in varie direzioni, praticando il metodo della collegialità nell'elaborazione della linea informativa e nella sua attuazione, in seno ad ogni redazione centrale e regionale nel rispetto delle responsabilità di legge e contrattuali dei direttori di testate. La mobilità del personale va poi favorita allo scopo anche di consentire una osmosi delle varie esperienze professionali e culturali.

III. — L'informazione diffusa dal servizio pubblico deve essere completa, imparziale e oggettiva.

La completezza impone agli operatori di dare conto di tutti i fatti rilevanti e dei diversi punti di vista.

L'imparzialità esige di attribuire a ciascun fatto e a ciascun punto di vista il giusto rilievo.

L'oggettività richiede agli operatori la consapevolezza delle reazioni e delle tensioni che una informazione non corretta, veicolata da un mezzo tanto influente, suscita nel paese.

I doveri della completezza, dell'imparzialità e della oggettività non costituiscono un limite all'autonomia professionale degli operatori pubblici dell'informazione ma, al contrario, rappresentano la più concreta garanzia che il loro lavoro non può essere piegato a fini di parte, né che ad essi possono essere richieste prestazioni che di fatto privatizzerebbero il servizio stesso ponendo in dubbio la sua funzione pubblica.

L'informazione radiotelevisiva pubblica non può pertanto privilegiare alcuna opinione ed interpretazione unilaterale dei fatti e tanto più se tale opinione si contrappone a quella delle minoranze. A questo fine il mezzo deve aprirsi alle più diverse testimonianze, stimolando quel permanente confronto di opinioni che sostanzia la vita democratica.

Gli operatori pubblici dell'informazione, consapevoli che anche la scelta e la sequenza delle notizie non sono neutrali, do-

vanno ridurre al minimo gli elementi di discrezionalità, compiendo la necessaria opera di approfondimento critico, avvalendosi di una pluralità di commenti, contributi e testimonianze.

Pur rivelandosi inopportuna la codificazione di una deontologia professionale, appare peraltro innegabile la necessità di tener presenti quei doveri verso la collettività che derivano dalla specificità del messaggio radiotelevisivo ed in particolare di quello del servizio pubblico. Di questa specificità ogni operatore è tenuto a darsi autonomamente carico.

IV. — La Commissione, nel ribadire che completezza e pluralismo sono i due obiettivi costanti affidati dalla riforma a una informazione rispettosa del carattere di servizio pubblico che deve contraddistinguere ogni iniziativa dell'Azienda nei vari settori in cui opera, ritiene essenziali le seguenti indicazioni:

a) la completezza, l'imparzialità e la obiettività non possono essere il risultato di un dosaggio dei tempi riservati a ciascuna delle forze politiche e sociali in campo.

Si raccomanda piuttosto un impegno volto a cogliere meglio la ricchezza e la varietà della società italiana e della sua complessiva articolazione istituzionale e civile, evitando rappresentazioni riduttive e verticistiche. A tal fine si avverte la necessità di potenziare e riqualificare i servizi informativi che si occupano dell'attività delle Assemblee elettive ricercando nuove formule atte a suscitare il maggiore interesse del pubblico, anche mediante un più largo uso delle trasmissioni in diretta. Si raccomanda altresì di dare spazio adeguato ai problemi relativi al processo di integrazione dell'Europa, specie in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo.

b) La grave situazione dell'ordine pubblico che costituisce un aspetto della più generale crisi del Paese, e che si manifesta con un allarmante aumento della criminalità comune, della violenza politica

e del terrorismo più barbaro e sanguinario (sequestri, uccisioni e stragi) nonché con l'apologia dell'attacco armato allo Stato democratico, esige dal servizio pubblico perseverante ed attenta trattazione.

Il servizio pubblico, infatti, ha anche la responsabilità di mettere in evidenza come reagiscono le forze politiche e sociali, le istituzioni rappresentative, i cittadini nei confronti delle azioni delittuose, evitando anche che autori e mandanti possano utilizzare, ai propri fini, la spettacolarità del mezzo per ottenere effetti amplificatori, propagandistici e di demoralizzazione sull'opinione pubblica.

c) La Commissione richiama l'attenzione degli operatori dell'informazione pubblica sull'esigenza di allargare ulteriormente il campo del loro interesse al mondo della cultura e della scienza, il cui ruolo è sempre più importante sulla società di oggi.

La Commissione auspica che, pur tenendo conto delle trasformazioni che ogni linguaggio ha nel tempo, gli operatori si attingano alle esigenze della funzionalità espressiva, in modo che la destinazione e l'uso della parola ne qualificano il valore.

Ciò va sottolineato anche in considerazione della grande influenza del linguaggio radiotelevisivo sugli ascoltatori meno dotati di mezzi critici ed in età formativa.

d) La Commissione sottolinea come sia necessario dare impulso al processo di decentramento della informazione ai livelli regionali e alla realizzazione della terza rete, in modo da creare flussi informativi che si muovano dal centro verso la periferia del paese e soprattutto dalla periferia al centro.

Il decentramento deve costituire, in particolare, fattore di saldatura fra società civile, opinione pubblica ed istituzioni democratiche. Il decentramento deve contribuire quindi a migliorare la conoscenza della complessiva articolazione ed unitarietà del sistema delle assemblee elettive.

V. — Circa l'attuazione dei suddetti orientamenti riguardanti la linea informativa della RAI sono necessarie rigorose e puntuali verifiche.

Il Consiglio di amministrazione, che risponde anche per quanto riguarda i programmi d'informazione alla Commissione parlamentare, riferisce semestralmente delle verifiche effettuate sui programmi trasmessi, ai sensi dell'articolo 8 della legge di riforma. Dette verifiche debbono tendere ad accertare, da un lato la conformità dei programmi trasmessi agli schemi approvati dal Consiglio di amministrazione, nel quadro degli indirizzi della Commissione parlamentare e, dall'altro, a fornire utili elementi per la vigilanza e le direttive future.

Il Consiglio di amministrazione, oltre a chiarire i criteri ed i metodi in base ai quali le verifiche stesse sono state compiute, accompagna le relazioni con proprie autonome valutazioni, con particolare riferimento al ruolo di coordinamento e di garante della correttezza dei servizi informativi esercitato dal Direttore generale.

La Commissione parlamentare, per un esame approfondito delle relazioni suddette, ai fini dell'adempimento delle sue funzioni, si avvarrà della collaborazione di istituti specializzati e di esperti, riservandosi anche di incaricarli di verifiche autonome sui programmi trasmessi. La Commissione ritiene altresì necessari incontri periodici con il Presidente del Consiglio di amministrazione e con il Direttore generale, per uno scambio di opinioni e di valutazioni sui problemi della linea informativa del servizio pubblico, in attuazione della riforma. Quando la Commissione ritiene che la Concessionaria non abbia rispettato gli indirizzi posti nel presente documento, ne dà specifica comunicazione alla Concessionaria stessa. Questa deve immediatamente comunicare i provvedimenti adottati a seguito dell'inadempienza commessa; la Commissione ne valuta la congruità ».